Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 6 giugno 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle Inserzioni*)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 giugno 1978, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare contenente: « Norme per il completamento della autostrada di Alemagna (o Venezia-Monaco) ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in San Fior (Treviso), via 25 Aprile n. 3, tel. 0438/40108.

(4675)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1196.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in puericultura.

Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in puericultura.

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 320. — La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in puericultura è di tre anni.

Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 321. — Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di quattro per ciascun anno di corso. Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche. Non sono concesse abbreviazioni di corso.

Art. 322. — Al termine dei primi due anni di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie in oggetto di insegnamento dell'anno.

Al termine del terzo anno gli allievi sosterranno un esame teorico generale ed un esame pratico per essere ammessi all'esame di diploma.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi dovranno sostenere davanti ad una apposita commissione, la discussione di una tesi scritta su un argomento di puericultura.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 323. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

pecularietà anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
elementi di genetica medica ed eugenetica;
elementi di puericultura perinatale;
auxologia;
alimentazione e dietetica nell'età infantile;
elementi di semeiotica infantile.

2° *Anno*:

psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
igiene ed assistenza nell'età evolutiva;
profilassi delle malattie infettive dell'infanzia;
elementi di medicina scolastica;
legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.

3° *Anno*:

tirocinio pratico presso l'istituto di clinica pediatrica dove la scuola ha sede od altre istituzioni od enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.

Art. 324. — Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal consiglio direttivo della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1978
Registro n. 52 *Istruzione, foglio n.* 205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1197.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;

Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità;

Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare cinquantaquattro dei suddetti centosei posti di tecnico laureato;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare uno dei residui cinquantadue posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Uno dei residui cinquantadue posti di tecnico laureato indicati nelle premesse è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza

Istituto di diritto processuale civile . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1978
Registro n. 52 *Istruzione, foglio n.* 208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1198.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;

Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità;

Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare cinquantadue dei residui centosei posti di tecnico laureato;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare due dei residui cinquantaquattro posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Due dei cinquantaquattro posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia

Istituto di tisiologia . . . . posti 1

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia I

Istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la 3ª cattedra di medicina legale) . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1978
Registro n. 52 *Istruzione, foglio n.* 206

LEGGE 25 maggio 1978, n. **229.**

Concessione di contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente acquedotti siciliani per il ripianamento dei disavanzi di bilancio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario di lire 20.500 milioni per il ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio alla data del 31 dicembre 1976, comprese le passività derivanti dalla gestione degli acquedotti lucani. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977, di lire 7.500 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

E' concesso a favore dell'Ente acquedotti siciliani un contributo straordinario di lire 16.500 milioni per il ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio alla data del 31 dicembre 1976. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1979.

Art. 3.

All'onere di lire 8.500 milioni e di lire 12.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente, per gli anni 1977 e 1978, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dei capitoli 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 25 maggio 1978, n. **230.**

Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città di Orvieto e di Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto, a favore della regione Umbria, un contributo speciale di lire 6 miliardi per la città di Orvieto e di lire 2 miliardi per la città di Todi, ripartiti in annualità rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981.

Art. 2.

La regione Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo precedente, determinerà con appositi provvedimenti:

a) di eseguire uno studio geolitologico per accertare le cause dei movimenti franosi e individuare gli interventi necessari al consolidamento del masso tufaceo sul quale poggia la città di Orvieto ed al consolidamento del colle di Todi;

b) di eseguire, d'intesa con i comuni interessati e con la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche e di istituti universitari, i progetti e le opere necessarie ad evitare che i movimenti franosi in atto e prevedibili mettano in pericolo gli abitanti e le opere d'arte in essi contenute.

Art. 3.

All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — ANTONIOZZI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 25 maggio 1978, n. **231.**

Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In vista dell'emanazione di una legge organica riguardante la ristrutturazione della industria cantieristica navale e fino alla data di entrata in vigore di tale legge, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, prorogata dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, può essere concesso in misura non eccedente il 30 per cento del costo di costruzione accertato dal Ministero della marina mercantile per i contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1° aprile 1977, e, comunque, non oltre il 30 settembre 1978.

Una quota degli stanziamenti di cui al successivo articolo 2 è riservata, nella misura di un terzo per il 1978 e della metà per gli esercizi successivi, ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1° gennaio 1978, sempre che le relative costruzioni abbiano avuto inizio dopo tale data.

I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di cui al primo comma saranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e quello del bilancio e della programmazione economica.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle costruzioni di navi, a struttura metallica, di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime.

Il Governo presenterà al Parlamento, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano riguardante la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale.

Art. 2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione del precedente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 110.000 milioni così ripartita (in milioni di lire):

Anno finanziario	Contributo
1978	30.000
1979	20.000
1980	20.000
1981	20.000
1982	20.000

Gli stanziamenti di cui al primo comma possono essere integrati con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni anche sugli stanziamenti degli esercizi successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi non avvenga anteriormente all'anno cui si riferisce ciascuno stanziamento.

Alla copertura dell'onere di lire 30 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 25 maggio 1978, n. **232.**

Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine in corso per la presentazione delle istanze intese ad ottenere, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, e dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati scade improrogabilmente trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli operatori interessati sono tenuti a completare o a regolarizzare la documentazione relativa alle istanze di restituzione dell'imposta generale sull'entrata presentate ovvero a fornire ogni altro elemento necessario alla determinazione dell'ammontare della restituzione entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta della competente intendenza di finanza.

Per gli operatori che abbiano già ricevuto la richiesta di completare o regolarizzare la documentazione o di fornire altri elementi, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli operatori che, ai fini dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano presentato per la vidimazione l'inventario dei prodotti posseduti alla data del 31 dicembre 1972 ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria anziché al notaio o alle cancellerie giudiziarie, come prescritto dall'articolo 2217 del codice civile, e ai quali, per tale motivo, siano state respinte le domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, possono ottenere tale restituzione ripresentando all'intendenza di finanza competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le domande stesse, corredate dall'inventario e dai documenti comprovanti la loro anteriore presentazione.

Trascorso il termine indicato nei commi precedenti, se l'interessato non abbia provveduto agli adempimenti in essi previsti, la richiesta di restituzione dell'imposta generale sull'entrata s'intende decaduta.

Art. 3.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata compete, se l'invio all'estero dei beni ed il relativo ammontare possono essere stabiliti con certezza, in base, alternativamente:

alla bolletta doganale di esportazione o alle attestazioni previste dall'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

al duplo della fattura di vendita all'estero, recante l'attestazione prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192;

a certificazione di un pubblico ufficio nazionale, ovvero di un pubblico ufficio di uno dei Paesi membri delle Comunità europee o di uno dei Paesi vincolati ad accordi di mutua assistenza amministrativa;

ovvero a dichiarazione di un istituto di credito autorizzato, comprovante l'avvenuto pagamento della merce esportata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 25 maggio 1978, n. **233**.

Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I limiti di somma indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono raddoppiati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 25 maggio 1978, n. **234**.

Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonché alle grandi riparazioni di navi, l'importo dei finanziamenti, previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di aziende ed istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non può eccedere il 70 per cento del prezzo stabilito contrattualmente tra impresa e cantiere, ovvero preventivato dal cantiere che assume in proprio i lavori medesimi. Tale prezzo è maggiorato, in caso di nuova costruzione, del 10 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari sostenuti durante i lavori.

Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenendo conto, per le nuove costruzioni, esclusivamente del prezzo di unità similari sul mercato italiano.

Il finanziamento non può superare, in ogni caso, la durata di quindici anni.

Art. 2.

Il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti di cui alla presente legge sarà fissato inizialmente dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, a scadenze semestrali, tale tasso massimo si modificherà automaticamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuto dalle aziende e dagli istituti di cui all'articolo 1; il tasso massimo stabilito rimarrà, comunque, valido sino all'entrata in vigore di quello successivo.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso massimo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima, per l'intera durata dei finanziamenti, di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione:

del 50 per cento del tasso contrattuale per le unità di stazza lorda eccedente le 3.000 tonnellate;

del 60 per cento del tasso contrattuale per le navi destinate a servizi turistici, ordinate entro il 30 giugno 1979, nonché per le unità di stazza lorda inferiore alle 3.000 tonnellate.

Il tasso contrattuale sopra indicato non potrà, comunque, essere superiore al tasso massimo di riferimento di cui al primo comma.

Art. 3.

I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi, per una durata non eccedente i dieci anni, anche per l'acquisto all'estero di navi già in esercizio di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate e di età non superiore a dieci anni.

Qualora l'acquisto si riferisca a nave di età superiore ad anni cinque, la durata massima di anni dieci del finanziamento è ridotta di altrettanti anni di quanto l'età della nave supera gli anni cinque.

Per le navi di cui ai precedenti commi è ritenuto accettabile dal Ministero della marina mercantile il prezzo valutato all'atto dell'autorizzazione all'importazione.

Per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi precedenti, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima — per la durata dei finanziamenti stessi — di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione del 35 per cento del tasso contrattuale, che non potrà essere superiore al tasso massimo di riferimento di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Il contributo è accordato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è pagato, durante il periodo di ammortamento, in tante semestralità costanti quante sono quelle del relativo finanziamento, per il tramite dell'istituto finanziatore, per un ammontare complessivo pari alla differenza tra la somma degli interessi dovuti dall'impresa all'istituto finanziatore, per tutta la durata dell'operazione, in base al tasso contrattuale stabilito ed al piano di ammortamento concordato, e la somma che risulterebbe a carico dell'impresa medesima deducendo da detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di somministrazione del finanziamento tale contributo è calcolato, invece, con riferimento all'ammontare di ciascuna quota di finanziamento erogata secondo lo stato di avanzamento dei lavori della nave.

Per la concessione del contributo di cui alla presente legge non è più richiesto il parere del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Per il pagamento delle singole rate del contributo sugli interessi, è emesso, in relazione ad ogni atto d'impegno, un apposito ruolo di spesa fissa, intestato all'istituto finanziatore, che accrediterà all'impresa gli importi relativi.

L'impresa è tenuta a presentare al Ministero della marina mercantile, nella prima decade del mese anteriore alla data stabilita per il pagamento della rata di contributo statale, una dichiarazione da cui risulti che nessuna modifica è intervenuta nelle condizioni previste dalla legge per ottenere il contributo medesimo.

In difetto della dichiarazione di cui al precedente comma il Ministero della marina mercantile dispone la sospensione del pagamento della rata di contributo.

L'impresa finanziata è, altresì, tenuta a comunicare immediatamente al Ministero della marina mercantile eventuali modifiche delle condizioni previste per la concessione del contributo.

Per i contributi già disposti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di erogazione, le disposizioni dei commi precedenti si applicheranno per il pagamento delle rate residue, a decorrere dal 1° luglio 1979.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai finanziamenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 720.

Art. 5.

Per l'ammissione al contributo si farà riferimento ai criteri di priorità, di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, stabiliti nell'anno nel quale sono stati perfezionati i contratti o abbiano avuto inizio i lavori in proprio.

Art. 6.

Qualora a completamento dei lavori il prezzo finale superi del 10 per cento quello globale di cui all'articolo 1, all'impresa finanziata può essere concesso un ulteriore finanziamento sulla differenza con le modalità ed alle condizioni previste negli articoli precedenti.

Art. 7.

L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, è abrogato.

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, così come modificato dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati

alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonché alle navi destinate ad attività di ricerca o industriali ».

Art. 9.

La corresponsione del contributo nel pagamento degli interessi, che sia cessata a causa dell'avvenuta perdita da parte delle unità finanziate dei requisiti della più alta classe del R.I.Na., potrà essere ripristinata qualora i requisiti di classe vengano riacquistati nell'arco di un biennio.

Art. 10.

La presente legge si applica anche a tutte le domande di finanziamento già avanzate, a meno che, alla data della sua entrata in vigore, sulle stesse non sia intervenuta la deliberazione di finanziamento da parte delle aziende ed istituti di credito di cui al precedente articolo 1.

Art. 11.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 15.000 milioni per l'anno 1978 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 1982.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni anche sui limiti autorizzati per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce il limite sul quale l'impegno è assunto.

Art. 12.

Per l'esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, n. 162.

Con decreto del Ministro della marina mercantile saranno emanate ulteriori eventuali disposizioni esplicative ed applicative della presente legge.

Art. 13.

Alla copertura dell'onere finanziario di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. **235**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

chirurgia maxillo facciale;
chemioterapia antiblastica;
puericultura prenatale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1978
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 207

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 3 ottobre 1912, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siracusa;

Visti il decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 5341, registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1917, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 2425; il regio decreto 1° dicembre 1934, n. 5374, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1935, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 20; il regio decreto 18 giugno 1936, n. 3562, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1936, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 152; il regio decreto 4 marzo 1937, n. 7020, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937, registro n. 6, foglio n. 233; il regio decreto 14 ottobre 1938, n. 5599, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1938, registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 385; il decreto luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 367, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1945, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 308, con i quali vennero rispettivamente approvati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1976, n. 883, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 214, con il quale è stato approvato il settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa;

Visto lo schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Siracusa, comprendente corsi d'acqua e risorse idriche sotterranee rinvenute a mezzo di pozzi, non compresi in precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Siracusa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro: STAMMATI

SCHEMA DELL'OTTAVO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
198-*ter*	Cava Mastrello (infl. 197)	Terrenove	Buccheri	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Mastrello	
238	Pozzo Fondovie - C.I.A.	—	Pachino	L'intera portata	
239	Pozzo Gallina Caia	—	Avola	Id.	
240	Pozzo Gallina - Cons. Gallina ecc. 1° .	—	Id.	Id.	
241	Pozzo Gallina - Cons. Gallina ecc. 2° .	—	Id.	Id.	
242	Pozzo Gallina - Cons. Gallina ecc. 3° .	—	Id.	Id.	
243	Pozzo Gallina - Comune Avola 1° . .	—	Id.	Id.	
244	Pozzo Gallina - Comune Avola 2° . .	—	Id.	Id.	
245	Pozzo Gallina - Comune Avola 3° . .	—	Id.	Id.	
246	Pozzo Gallina - Comune Avola 4° . .	—	Id.	Id.	
247	Pozzo Gallina - Cons. Gallina ecc. 4° .	—	Id.	Id.	
248	Pozzo Gallina - Cons. Gallina ecc. 5° .	—	Id.	Id.	
249	Pozzo Bonivini - Cons. irrig. Bonivini .	—	Noto	Id.	
250	Pozzo Mandre - S. Lorenzo - Dejan . .	—	Id.	Id.	
251	Pozzo Longarini - Munafò	—	Siracusa	Id.	
252	Pozzo Cuba - Vinci	—	Id.	Id.	
253	Pozzo Longarini - Riscica	—	Id.	Id.	
254	Pozzo Cuba - Tiralongo	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
255	Pozzo Spatronato - D'Agata	—	Siracusa	L'intera portata	
256	Pozzo Longarino - Randone	—	Id.	Id.	
257	Pozzo Spinagallo - Comune Siracusa .	—	Id.	Id.	
258	Pozzo Spinagallo - Abela	—	Id.	Id.	
259	Pozzo Villa Gesuiti - Giaracà	—	Id.	Id.	
260	Pozzo Trappitazzo - Civello	—	Id.	Id.	
261	Pozzo Trappitazzo - Fiumara	—	Id.	Id.	
262	Pozzo S. Michele - Grande Coraly . .	—	Id.	Id.	
263	Pozzo Trappitazzo - Grande	—	Id.	Id.	
264	Pozzo S. Elia - Anzalone	—	Id.	Id.	
265	Pozzo Spinagallo - Zammitti	—	Id.	Id.	
266	Pozzo Spinagallo - Lantieri	—	Id.	Id.	
267	Pozzo Spinagallo - Recupero	—	Id.	Id.	
268	Pozzo Isola Mallia - Tabacco	—	Id.	Id.	
269	Pozzo Terrauzza - Mangiacasale . . .	—	Id.	Id.	
270	Pozzo Fanusa - Speranza	—	Id.	Id.	
271	Pozzo Fanusa - Buccheri	—	Id.	Id.	
272	Pozzo Piana - Annino 1°	—	Id.	Id.	
273	Pozzo S. Teresa - Dresda	—	Id.	Id.	
274	Pozzo Calcaccia - Francica Nava . . .	—	Id.	Id.	
275	Pozzo Piana - Annino 2°	—	Id.	Id.	
276	Pozzo Fanusa - Perez	—	Id.	Id.	
277	Pozzo Torre Milocca - Corvaja 1° . . .	—	Id.	Id.	
278	Pozzo Torre Milocca - Corvaja 2° . . .	—	Id.	Id.	
279	Pozzo S. Teresa - Scatà	—	Id.	Id.	
280	Pozzo Isola Maddalena - Buffardeci . .	—	Id.	Id.	
281	Pozzo Terrauzza - Recupero	—	Id.	Id.	
282	Pozzo Torre Milocca - Corvaja 3° . . .	—	Id.	Id.	
283	Pozzo Maeggio - Carciolo	—	Id.	Id.	
284	Pozzo Laganelli - Giusino	—	Id.	Id.	
285	Pozzo Torre Milocca - Boccadifuoco . .	—	Id.	Id.	
286	Pozzo Gangarona - Costa	—	Id.	Id.	
287	Pozzo Gangarona - Pisano	—	Id.	Id.	
288	Pozzo Carrozziere - Carpino	—	Id.	Id.	
289	Pozzo Fontana Mortilla - Campisi . .	—	Id.	Id.	
290	Pozzo Carrozziere - Immobiliare Archia	—	Id.	Id.	
291	Pozzo Renauro - Lino	—	Id.	Id.	
292	Pozzo Carrozziere - Golino	—	Id.	Id.	
293	Pozzo Colonne - Magnano	—	Id.	Id.	
294	Pozzo Pantano - Arisco	—	Id.	Id.	
295	Pozzo Fontana Mortilla - Sirugo . . .	—	Id.	Id.	
296	Pozzo Pantano - Annino	—	Id.	Id.	
297	Pozzo Colonne - Mangiafico	—	Id.	Id.	
298	Pozzo Pantano Naura - Carpinteri . .	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
299	Pozzo Pantano - Rio	—	Siracusa	L'intera portata	
300	Pozzo Pantanelli - Soc. Montecatini	—	Id.	Id.	
301	Pozzo Frescura, Occhio Lepre - Blundo	—	Id.	Id.	
302	Pozzo Case Bianche - Salerno Aletta	—	Id.	Id.	
303	Pozzo Pantano - Bucceri	—	Id.	Id.	
304	Pozzo Ponte di Pietra - Baiardo	—	Id.	Id.	
305	Pozzo Occhio di Lepre - Tuccitto	—	Id.	Id.	
306	Pozzo S. Filippo Neri - Vernale	—	Id.	Id.	
307	Pozzo Pantanelli - Leone	—	Id.	Id.	
308	Pozzo S. Nicola Dammusi - Comune Siracusa 1°	—	Id.	Id.	
309	Pozzo S. Nicola Dammusi - Comune Siracusa 2°	—	Id.	Id.	
310	Pozzo S. Nicola Dammusi - Comune Siracusa 3°	—	Id.	Id.	
311	Pozzo S. Nicola Dammusi - Comune Siracusa 4°	—	Id.	Id.	
312	Pozzo S. Nicola Dammusi - Comune Siracusa 5°	—	Id.	Id.	
313	Pozzo S. Nicola Dammusi - Comune Siracusa 6°	—	Id.	Id.	
314	Pozzo S. Nicola Dammusi - Comune Siracusa 7°	—	Id.	Id.	
315	Pozzo Pantanelli - Siringo	—	Id.	Id.	
316	Pozzo Dammusi - Corpaci	—	Id.	Id.	
317	Pozzo Tremilia - Cantone	—	Id.	Id.	
318	Pozzo Palma - Di Natale	—	Id.	Id.	
319	Pozzo Iuvara - Sardelli	—	Id.	Id.	
320	Pozzo Capocorso - Malvezzi	—	Id.	Id.	
321	Pozzo Capocorso - Ventimiglia	—	Id.	Id.	
322	Pozzo S. Nicola Dammusi - Comune Siracusa 8°	—	Id.	Id.	
323	Pozzo S. Nicola Dammusi - Comune Siracusa 9°	—	Id.	Id.	
324	Pozzo Canalicchio - Carpinteri 1°	—	Id.	Id.	
325	Pozzo Canalicchio - Carpinteri 2°	—	Id.	Id.	
326	Pozzo Damiani - Siringo	—	Id.	Id.	
327	Pozzo Tremilia - Cannata 1°	—	Id.	Id.	
328	Pozzo Tremilia - Cannata 2°	—	Id.	Id.	
329	Pozzo Tremilia - Cardillo	—	Id.	Id.	
330	Pozzo Tremilia - Mangiafico	—	Id.	Id.	
331	Pozzo Capocorso - Federico	—	Id.	Id.	
332	Pozzo Magrandino - Uccello	—	Id.	Id.	
333	Pozzo Cavadonna - Rizzo	—	Id.	Id.	
334	Pozzo Rigiliffi - Corpaci	—	Id.	Id.	
335	Pozzo Cavadonna - Paternò del Grado	—	Id.	Id.	
336	Pozzo Monasteri - Di Luciano	—	Id.	Id.	
337	Pozzo Rigiliffi - Arsi	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
338	Pozzo Beneli - Papa	—	Siracusa	L'intera portata	
339	Pozzo Monasteri Sotto - Coop. agr. Unità	—	Id.	Id.	
340	Pozzo Monasteri - Catalano 1°	—	Id.	Id.	
341	Pozzo Monasteri - Catalano 2°	—	Id.	Id.	
342	Pozzo Monasteri - Catalano 3°	—	Id.	Id.	
343	Pozzo Monasteri - Catalano 4°	—	Id.	Id.	
344	Pozzo Monasteri Sotto - Cignoli . . .	—	Id.	Id.	
345	Pozzo Rigiliffi - Ceruti	—	Id.	Id.	
346	Pozzo Rigiliffi - Gargallo	—	Id.	Id.	
347	Pozzo Scamacca Mortellito - Gulino . .	—	Id.	Id.	
348	Pozzo Scamacca - Sardo	—	Id.	Id.	
349	Pozzo Monasteri - Zacame	—	Id.	Id.	
350	Pozzo Monasteri - De Grande	—	Id.	Id.	
351	Pozzo Marchesa - Artale	—	Id.	Id.	
352	Pozzo Cifalino - Di Natale	—	Id.	Id.	
353	Pozzo Papeo Ardizzone - Lanteri . .	—	Id.	Id.	
354	Pozzo Monasteri - Mazzarella	—	Id.	Id.	
355	Pozzo Monasteri - Carpinteri	—	Id.	Id.	
356	Pozzo Monasteri - Cultrera	—	Id.	Id.	
357	Pozzo Cicogna - Pennisi	—	Id.	Id.	
358	Pozzo Monasteri - Correnti	—	Id.	Id.	
359	Pozzo Monasteri - Calafiore	—	Id.	Id.	
360	Pozzo Monasteri Mortellito - Manzella .	—	Id.	Id.	
361	Pozzo Cifalino - Mazzarella	—	Id.	Id.	
362	Pozzo S. Marco - Bazzano	—	Id.	Id.	
363	Pozzo Cifalino - Bazzano	—	Id.	Id.	
364	Pozzo Scorciacoppoli - Spinoccia . .	—	Id.	Id.	
365	Pozzo Belfronte Frescura - Mauceri .	—	Id.	Id.	
366	Pozzo Mangiapicca - Mangiafico . . .	—	Id.	Id.	
367	Pozzo Mangiapicca - Gervasi	—	Id.	Id.	
368	Pozzo Belfronte - Monteforte	—	Id.	Id.	
369	Pozzo Muraglie di Mele - Specchi . .	—	Id.	Id.	
370	Pozzo Serra Regina Diddino - Gallo .	—	Id.	Id.	
371	Pozzo Diddino - Gallo	—	Id.	Id.	
372	Pozzo Diddino - Siena	—	Id.	Id.	
373	Pozzo Diddino - Di Pietro	—	Id.	Id.	
374	Pozzo Ex Fendo Priolo - Comune Siracusa 1°	—	Id.	Id.	
375	Pozzo Ex Fendo Priolo - Comune Siracusa 2°	—	Id.	Id.	
376	Pozzo Ex Fendo Priolo - Bordonaro . .	—	Id.	Id.	
377	Pozzo Ex Fendo Priolo - Carrubba 1° .	—	Id.	Id.	
378	Pozzo Ex Fendo Priolo - Carrubba 2° .	—	Id.	Id.	
379	Pozzo Ex Fendo Priolo - Vinci . . .	—	Id.	Id.	
380	Pozzo Ex Fendo Priolo - Marotta . .	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
381	Pozzo Talà - Carpinteri	—	Siracusa	L'intera portata	
382	Pozzo Mortilli - Cappello	—	Id.	Id.	
383	Pozzo Talà - Mangano	—	Id.	Id.	
384	Pozzo Ex Fendo Priolo - Fazzino . .	—	Id.	Id.	
385	Pozzo Penisola Magnisi - Calvo . .	—	Id.	Id.	
386	Pozzo Mortellito - Zappulla	—	Floridia	Id.	
387	Pozzo Cifali - Attardo	—	Id.	Id.	
388	Pozzo Cifali - Calafiore	—	Id.	Id.	
389	Pozzo Piana S. Croce - Di Paolo . .	—	Id.	Id.	
390	Pozzo Cifali - Pappalardo	—	Id.	Id.	
391	Pozzo Piana S. Croce - Ferrauto .	—	Id.	Id.	
392	Pozzo Cozzo Succola - Comune Floridia	—	Id.	Id.	
393	Pozzo Mirichicchio - Indomenico . . .	—	Id.	Id.	
394	Pozzo Serrantone - Bordonaro 1° . . .	—	Id.	Id.	
395	Pozzo Rais Piana S. Croce - Maltese .	—	Id.	Id.	
396	Pozzo Izzo - Moltisanti	—	Id.	Id.	
397	Pozzo Izzo - Carbonaro	—	Id.	Id.	
398	Pozzo Serrantone - Bordonaro 2° . .	—	Id.	Id.	
399	Pozzo Intagliata - Firenze	—	Id.	Id.	
400	Pozzo Serrantone - Pappalardo Catalano	—	Id.	Id.	
401	Pozzo Piano S. Croce - Aprile	—	Id.	Id.	
402	Pozzo Molinello - Spadaro	—	Id.	Id.	
403	Pozzo Loco Ierna - Accaputo	—	Id.	Id.	
404	Pozzo Loco Ierna - Sequenzia .	—	Id.	Id.	
405	Pozzo Intagliata - Di Mauro . .	—	Id.	Id.	
406	Pozzo Intagliata - Comuni Solarino e Floridia	—	Id.	Id.	
407	Pozzo Loco Ierna - Failla .	—	Id.	Id.	
408	Pozzo Loco Ierna - Conti	—	Id.	Id.	
409	Pozzo Boschetto - Agati Mazzarella .	—	Id.	Id.	
410	Pozzo Senia - Agati	—	Id.	Id.	
411	Pozzo Cugno di Canne - Veneziano .	—	Id.	Id.	
412	Pozzo Loco Ierna - La Rosa . .	—	Id.	Id.	
413	Pozzo Cugno di Canne - Amato . .	—	Id.	Id.	
414	Pozzo Taverna - Bongiorno . .	—	Id.	Id.	
415	Pozzo Finaite - Sanzaro	—	Id.	Id.	
416	Pozzo Cugno di Canne - Valenti . . .	—	Id.	Id.	
417	Pozzo Taverna - Adorno	—	Id.	Id.	
418	Pozzo Finaite - Failla	—	Id.	Id.	
419	Pozzo Macchiotta - Comune Solarino .	—	Solarino	Id.	
420	Pozzo Spardascarpe - Calafiore . . .	—	Id.	Id.	
421	Pozzo Piana - Comune Buccheri . . .	—	Buccheri	Id.	
422	Pozzo Rizzolo - Stabile 1°	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
423	Pozzo Rizzolo - Stabile 2°	—	Buccheri	L'intera portata	
424	Pozzo S. Foca - Giuliano	—	Melilli	Id.	
425	Pozzo Piano Spinoso - Idrosud . . .	—	Sortino	Id.	
426	Pozzo Albinelli - Idrosud	—	Id.	Id.	
427	Pozzo Castagna - Cons. irr. Castagna .	—	Id.	Id.	
428	Pozzo S. Giuseppe - Idrosud	—	Augusta	Id.	
429	Pozzo Maldicente - Circo	—	Id.	Id.	
430	Pozzo S. Calogero - Mangiameli . . .	—	Id.	Id.	
431	Pozzo Agnone - Bonaccorsi	—	Id.	Id.	
432	Pozzo Trigona - Matarazzo	—	Id.	Id.	
433	Pozzo Cannamela - Conti	—	Id.	Id.	
434	Pozzo Piana Monaci - Coop. agr. La Vittoria	—	Carlentini	Id.	
435	Pozzo Zammara - Circo	—	Id.	Id.	
436	Pozzo Cozzofico - Anzalone	—	Id.	Id.	
437	Pozzo Cillepi - Catalano	—	Id.	Id.	
438	Pozzo Speranza Badia - Raudino . .	—	Id.	Id.	
439	Pozzo Pezza Mandorla - Raudino . .	—	Id.	Id.	
440	Pozzo Orto Celsa - Mangiameli . . .	—	Id.	Id.	
441	Pozzo Gisino - De Luca	—	Id.	Id.	
442	Pozzo Gallaccio - Raudino	—	Id.	Id.	
443	Pozzo S. Maria - Comune Lentini . .	—	Id.	Id.	
444	Pozzo Cannellazza - Coop. agr. Monpaleone 1°	—	Id.	Id.	
445	Pozzo Ciricò - Di Mari	—	Id.	Id.	
446	Pozzo Mercadante - Paternò del Toscano	—	Id.	Id.	
447	Pozzo S. Cristoforo - Catalano . . .	—	Id.	Id.	
448	Pozzo Crocifisso - Comune Lentini . .	—	Id.	Id.	
449	Pozzo Minnella - Alicata	—	Id.	Id.	
450	Pozzo Burgugliarito - Ferrarotto . . .	—	Id.	Id.	
451	Pozzo Gruppilli - Troia	—	Id.	Id.	
452	Pozzo Sabuci - Cimino	—	Id.	Id.	
453	Pozzo Cannellazza - Coop. agr. Manfalcone 2°	—	Id.	Id.	
454	Pozzo S. Demetrio - S.C.I.A.	—	Id.	Id.	
455	Pozzo Aliano - Vacanti	—	Lentini	Id.	
456	Pozzo Case del Giudice - Paternò Toscano	—	Id.	Id.	
457	Pozzo Zena Cicardo - Mirone	—	Id.	Id.	
458	Pozzo Marcellino - Cangemi	—	Id.	Id.	
459	Pozzo Rannè - Cosentino	—	Id.	Id.	
460	Pozzo Timponazzo - Magnano	—	Id.	Id.	
461	Pozzo Timponazzo - Sesto	—	Id.	Id.	
462	Pozzo Monaci - Brogna	—	Id.	Id.	
463	Pozzo Timponazzo - Armicci Ragaglia .	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
464	Pozzo Scalpello - Gulizia . .	—	Lentini	L'intera portata	
465	Pozzo Maddauso - Magnano .	—	Id.	Id.	
466	Pozzo Catalicciardo - Aliano	—	Id.	Id.	
467	Pozzo Albiato - Di Cataldo .	—	Id.	Id.	
468	Pozzo Carmito - Catalano	—	Id.	Id.	
469	Pozzo Santolanea - Rizzo . . .	—	Id.	Id.	
470	Pozzo Armicci - Maiorana .	—	Id.	Id.	
471	Pozzo Carmito - Paternò	—	Id.	Id.	
472	Pozzo Abbandonato Galerno - Lanzoni .	—	Id.	Id.	
473	Pozzo Trigona - Rosa	—	Id.	Id.	
474	Pozzo Rappis - Moncada	—	Id.	Id.	
475	Pozzo Trigona - C.I.A.	—	Id.	Id.	
476	Pozzo Bulgarano - Calanna 1°	—	Id.	Id.	
477	Pozzo Bulgarano - Calanna 2°	—	Id.	Id.	
478	Pozzo Conti - Vogliasindi Patti . . .		Id.	Id.	
479	Pozzo S. Andrea - Cond. S. Andrea . .	—	Id.	Id.	
480	Pozzo Iroldo - Milluzio	—	Id.	Id.	
481	Pozzo Galice - Lo Presti	—	Id.	Id.	
482	Pozzo Mazzano Galice - Signorelli . .	—	Id.	Id.	
483	Pozzo Galice - Inserra	—	Id.	Id.	
484	Pozzo Galice - Caracciolo	—	Id.	Id.	
485	Pozzo Cicogna - Reina	—	Id.	Id.	
486	Pozzo Case Bianche - Paternò . . .	—	Id.	Id.	
487	Pozzo Vogliacasì - Zappulla	—	Id.	Id.	
488	Pozzo Vogliacasì - Pironti	—	Id.	Id.	
489	Pozzo Vogliacasì - Ferro	—	Id.	Id.	
490	Pozzo Leone - Catalano	—	Id.	Id.	
491	Pozzo Santorello Cipollazza - Russo .	—	Id.	Id.	
492	Pozzo Cipollazza - Patti	—	Id.	Id.	
493	Pozzo Vogliacasì - Coop. agr. ex combattenti	—	Id.	Id.	
494	Pozzo Poggio Rannè Santarello - Cons. Santarello 2°	—	Id.	Id.	
495	Pozzo Castellana - Milluzio	—	Id.	Id.	
496	Pozzo Ciricò - Grimaldi	—	Id.	Id.	
497	Pozzo Rannè - Catalano	—	Id.	Id.	
498	Pozzo Rannè - Coop. agr. ex combattenti	—	Id.	Id.	
499	Pozzo Castellana - Patti	—	Id.	Id.	
500	Pozzo Castellana - De Cristoforo . . .	—	Id.	Id.	
501	Pozzo Scirumi Serravalle - Fisichella .	—	Id.	Id.	
502	Pozzo Scirumi - Grimaldi	—	Id.	Id.	
503	Pozzo Casulla - De Cristofaro	—	Id.	Id.	
504	Pozzo Luppinaro - Ferrauto 1° . . .	—	Id.	Id.	
505	Pozzo Palazzelli - Lo Castro	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
506	Pozzo Cucco - Ruffo	—	Lentini	L'intera portata	
507	Pozzo Luppinaro - Ferrauto 2° . . .	—	Id.	Id.	
508	Pozzo Cappellina - Grimaldi	—	Id.	Id.	
509	Pozzo Arcimusa - Bonfiglio	—	Id.	Id.	
510	Pozzo Fiumefreddo - Idrosud	—	Id.	Id.	
511	Pozzo Fiumefreddo - Calcaterra . . .	—	Id.	Id.	
512	Pozzo Fiumefreddo - Brugaletta . . .	—	Id.	Id.	
513	Pozzo Fiumefreddo - Soc. Leone 1° . .	—	Id.	Id.	
514	Pozzo Fiumefreddo - Casazza Lentini .	—	Id.	Id.	
515	Pozzo Fiumefreddo - Benventano 1° .	—	Id.	Id.	
516	Pozzo Fiumefreddo - Benventano 2° .	—	Id.	Id.	
517	Pozzo Fiumefreddo - Benventano 3° .	—	Id.	Id.	
518	Pozzo Fiumefreddo - Benventano 4° .	—	Id.	Id.	
519	Pozzo Fiumefreddo - Soc. Leone 2° .	—	Id.	Id.	
520	Pozzo Fiumefreddo - Soc. Leone 3° .	—	Id.	Id.	
521	Pozzo Fiumefreddo - Benventano 5° .	—	Id.	Id.	
522	Pozzo Carbone - Santocono	—	Francofonte	Id.	
523	Pozzo S. Giovanni - Soc. S. Giovanni .	—	Id.	Id.	
524	Pozzo Cugno Burgio - Soc. Cugno Burgio	—	Id.	Id.	
525	Pozzo Belfusina - Bramante	—	Id.	Id.	
526	Pozzo Virgonello - Palumbo	—	Id.	Id.	
527	Pozzo Passolargo Fresculla - Gaudioso	—	Id.	Id.	
528	Pozzo S. Nicola Ciaramidaro - Amico .	—	Id.	Id.	
529	Pozzo Passolargo Soprano - Gaudioso .	—	Id.	Id.	
530	Pozzo Mastrocciardo - Cons. acque Grottanera	—	Id.	Id.	
531	Pozzo Mastrocciardo - Franco	—	Id.	Id.	
532	Pozzo Passaneto - Cons. acque Gipponi	—	Id.	Id.	
533	Pozzo Borgesia - Cons. Borgesia . .	—	Id.	Id.	
534	Pozzo Passaneto - Intrigliolo	—	Id.	Id.	
535	Pozzo Passaneto - Emmoli	—	Id.	Id.	
536	Pozzo S. Leo - Coop. agr. Manfalcone 1°	—	Id.	Id.	
537	Pozzo S. Leo - Coop. agr. Manfalcone 2°	—	Id.	Id.	
538	Pozzo S. Leo - Coop. agr. Manfalcone 3°	—	Id.	Id.	
539	Pozzo Fanusa - Bonacquisto	—	Id.	Id.	
540	Pozzo Cotugno - Cons. acque del Gullo	—	Id.	Id.	
541	Pozzo Palazzeddi - Coop. agr. comb. Italia	—	Id.	Id.	
542	Pozzo Palagonese - Passanisi	—	Id.	Id.	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
STAMMATI

(3768)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, in Buccinasco, stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visti i decreti interministeriali 22 aprile 1977 e 29 agosto 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Solfrene, con sede in Buccinasco (Milano), stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna (Pavia), con effetto dal 1° febbraio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, con sede in Buccinasco (Milano), stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna (Pavia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4574)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, con sede e stabilimento in Buccinasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visti i decreti interministeriali 22 aprile 1977 e 29 agosto 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Solfrene, con sede in Buccinasco (Milano), stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna (Pavia), con effetto dal 1° febbraio 1976;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento per il solo stabilimento di Buccinasco;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfrene, con sede e stabilimento a Buccinasco (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4575)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Pedrigoni & C., in Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera Fedrigoni & C. di Verona, con effetto dal 5 settembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Fedrigoni & C. di Verona, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4567)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1978.

Proroga al 1° ottobre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento in Surbo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce);

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1977 al 1° luglio 1977;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce), è prolungata fino al 1° ottobre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4572)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1978.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nel comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica E.N.E.L.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica E.N.E.L., sospesi dal 10 aprile 1978 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dei predetti impianti, sospesi dal 10 aprile 1978 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4569)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, lettere *a*) e *b*).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4566)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1978.

Proroga al 31 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in liquidazione, in Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in liquidazione, di Caserta;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 31 maggio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in liquidazione, di Caserta, è prolungata fino al 31 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Caserta.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4570)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1978.

Proroga al 1° gennaio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento in Surbo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce);

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1978 e 20 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1977 al 1° ottobre 1977;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce), è prolungata fino al 1° gennaio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4573)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, in Teramo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 marzo 1978 all'8 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, lettere *a*) e *b*).

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale in Bombay (India).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Bombay è modificata come segue: gli Stati di Maharastra, Gujarat, Madhya Pradesh, Madras, Mysore, Rajasthan, Andhra Pradesh, Kerala e i territori di Goa, Daman, Diu, Pondicherry, delle Isole Laccadive, Andamane e Nicobare.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1978

Il Ministro: FORLANI

(4600)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Salerno;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Salerno sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.292

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.134
qualificati . . . . » 14.367
specializzati . . . . » 15.515

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4502)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Rovigo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Rovigo sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.525

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.126
qualificati . . . . » 13.276
specializzati . . . . » 14.426

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4501)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Roma;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Roma sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.965

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.120
qualificati . . . . » 14.371
specializzati . . . . » 15.813

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4500)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Rieti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Rieti sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.526

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 11.806
qualificati . . . . » 12.933
specializzati . . . . » 13.983

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4499)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Matera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Matera;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Matera sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.596

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.201
qualificati . . . . » 13.376
specializzati . . . . » 14.470

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4476)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la prima sessione dell'anno 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la prima sessione ordinaria del 1977 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA 1ª SESSIONE 1977

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
1	Adriani Antonio	7- 6-1937	Teramo	Milano	Non iscritto
2	Aiello Antonio	23- 8-1940	Milano	Milano	Ragionieri
3	Albano Antonino	17- 7-1933	Motta S. Giovanni	Motta S. Giovanni	Ragionieri
4	Albonico Francesco	9- 7-1944	Poppi	Roma	Ragionieri
5	Alessi Alberto	19- 1-1912	Catania	Roma	Non iscritto
6	Alicandri Giuseppe	15- 1-1929	Terracina	Roma	Dottori Commercialisti
7	Alippi Giannina	24- 6-1931	Mandello del Lario	Lecco	Non iscritto
8	Amato Angelo	3- 7-1952	Licata	Gela	Dottori Commercialisti
9	Anfosso Pietro	7- 9-1914	Torino	Torino	Dottori Commercialisti
10	Ansaldi Pietro	1- 9-1929	Bra	Alba	Ragionieri
11	Antuzzi Quintilio	4- 1-1947	Roma	Roma	Ragionieri
12	Ardizzoni Erardo	26- 9-1922	Ferrara	Ferrara	Non iscritto
13	Aricò Lucio	22- 7-1947	Pavia	Pavia	Dottori Commercialisti
14	Astori Ernesto	8- 2-1940	Brescia	Brescia	Geometri
15	Azzini Antonio	25- 6-1932	Verona	Verona	Non iscritto
16	Ba Maurizio	13- 8-1941	Verona	Verona	Dottori Commercialisti
17	Baccani Marco	24- 2-1945	Casale Monferrato	Milano	Dottori Commercialisti
18	Bagnale Salvatore	26- 8-1939	Castellammare di Stabia	Matera	Dottori Commercialisti
19	Bagnoli Alberto	6- 7-1936	Milano	Brescia	Non iscritto
20	Bambagioni Giuseppe	18- 8-1928	Perugia	Perugia	Ragionieri
21	Bampo Mario	3- 5-1941	Belluno	Belluno	Dottori Commercialisti
22	Bandiera Gianfranco	8- 9-1933	Varazze	Genova	Non iscritto
23	Barbalarga Enrico	2-12-1926	Roma	Roma	Non iscritto
24	Barbieri Francesco	8- 5-1934	Roma	Roma	Non iscritto
25	Bassolino Alfonso	3- 6-1927	Afragola	Napoli	Dottori Commercialisti
26	Battecca Alberto	13- 5-1935	Milano	Milano	Dottori Commercialisti
27	Battistella Giustino	1- 1-1934	Lanciano	Lanciano	Ragionieri
28	Battisti Alberto	8- 8-1937	Borgo Valsugana	Venezia Mestre	Non iscritto
29	Bazan Italo	5- 6-1926	Palermo	Palermo	Ingegneri
30	Becciani Piero	25-11-1929	Pistoia	Pistoia	Ragionieri
31	Bellani Lamberto	13- 8-1927	Macugnaga	Cuneo	Ingegneri
32	Bellei Danilo	16- 9-1919	Modena	Bologna	Dottori Commercialisti (Elenco Speciale)
33	Bellini Fabrizio	3- 2-1940	Voghera	Voghera	Dottori Commercialisti
34	Bellini Paolo	7- 7-1942	Legnago	Legnago	Ragionieri
35	Bellucci Antonio	1- 9-1935	Sassoferrato	Sassoferrato	Non iscritto
36	Belpoliti Oriano	21-10-1933	Novellara	Verona	Non iscritto
37	Benassi Mario	6- 4-1945	Cadorago	Milano	Ragionieri
38	Bertelli Alda	9- 8-1934	Firenze	Firenze	Ragionieri
39	Bertini Umberto	27- 9-1936	S. Giuliano Terme	Pisa	Dottori Commercialisti
40	Bertozzi Antonello	9- 1-1940	Massa	Massa	Dottori Commercialisti
41	Bettoni Giuseppe	4- 2-1938	Bozzolo	Brugherio	Ragionieri
42	Bianconi Paolo	5- 4-1938	Perugia	Perugia	Dottori Commercialisti
43	Binello Paolo	29- 6-1947	Asti	Asti	Dottori Commercialisti
44	Bini Mario	11-12-1940	Prato	Prato	Dottori Commercialisti
45	Bisaglia Fernando	7- 1-1931	Padova	Padova	Dottori Commercialisti
46	Blatti Leopoldo	19- 3-1921	Genova	S. Donato Milanese	Dottori Commercialisti
47	Bocci Gianfranco	14- 8-1936	Pisa	Latina	Dottori Commercialisti
48	Bocus Angelo	22- 7-1925	Budoia	Milano	Non iscritto
49	Boglione Antonio Nito	28- 2-1908	Genova-Molassana	Genova	Ingegneri
50	Bonagura Luigi Giuseppe	22- 3-1941	S. Giuseppe Vesuviano	S. Sebastiano al Vesuvio	Dottori Commercialisti
51	Bonardi Paolo	1-12-1923	Alba	Alba	Periti Agrari
52	Bonel Mario	6- 2-1935	Venezia	Venezia	Dottori Commercialisti (Elenco Speciale)
53	Bongiovanni Caio	3-12-1931	Siracusa	Milano	Ragionieri
54	Bongiovanni Giacomo	29-10-1916	Parma	Parma	Ragionieri
55	Bordin Armando	11-10-1926	Vicenza	Cittadella	Dottori Commercialisti

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
56	Boroni Pierluigi	9- 6-1932	Livorno	Livorno	Avvocati
57	Borri Paolo	19- 1-1941	Arezzo	Arezzo	Avvocati
58	Borsaro Luigi	21- 6-1944	Belfiore d'Adige	Verona	Ragionieri
59	Bortott Achille	23- 5-1918	Omegna	Torino	Dottori Commercialisti
60	Bovi Marcello	22-11-1943	Palmi	Roma	Dottori Commercialisti
61	Bracci Adriano	5- 6-1947	Roma	Roma	Ragionieri
62	Brandino Antonino	29-11-1933	Tripoli	Siracusa	Avvocati
63	Brecciaroli Paolo	10- 6-1941	Padova	Milano	Dottori Commercialisti
64	Bressan Roberto	23-10-1941	Udine	Udine	Dottori Commercialisti
65	Brondi Giovanni	3- 8-1943	Gardone Val Trompia	Brescia	Dottori Commercialisti
66	Calabrò Siro	1- 3-1929	Reggio Calabria	Riano	Non iscritto
67	Camerano Giorgio	30-10-1924	Roma	Roma	Non iscritto
68	Campanelli Paolo Francesco	15- 7-1940	Ortona a Mare	Roma	Dottori Commercialisti
69	Canepa Bruno	9- 8-1939	Genova	Chiavari	Dottori Commercialisti
70	Cantarini Lilia	7- 9-1946	Sant'Elpidio a Mare	Civitanova Marche	Dottori Commercialisti
71	Capodieci Osvaldo	29- 8-1910	Mesagne	Bari	Ragionieri
72	Capoferro Eugenio	21- 3-1945	Borgia	Roma	Ragionieri
73	Caputo Vittorio	11-11-1937	Milano	Roma	Dottori Commercialisti
74	Caramella Giorgio	21- 7-1922	Milano	Milano	Ragionieri
75	Cardella Luciano	28- 9-1937	Canicattì	Tolmezzo	Avvocati
76	Carollo Luciano	22- 2-1935	Thiene	Thiene	Non iscritto
77	Carretta Antonio	28- 5-1938	Lavello	Lavello	Non iscritto
78	Casazza Enzo	31- 7-1946	Genova	Genova	Ragionieri
79	Castellani Cesare	30- 7-1920	Pesaro	Pesaro	Dottori Commercialisti
80	Castellani Giovanni	13- 3-1925	Fabriano	Viareggio	Non iscritto
81	Castelli Anselmo	7- 9-1944	Castel Goffredo	Castel Goffredo	Ragionieri
82	Castelli Luigino	10- 8-1915	Pavia	Pavia	Non iscritto
83	Cattaneo Fabrizio	3- 9-1945	Milano	Milano	Dottori Commercialisti
84	Causo Pasquale	29- 9-1925	Carosino	Bari	Dottori Commercialisti (Elenco Speciale)
85	Cavallanti Adriano	28- 4-1940	Vailate	Vailate	Dottori Commercialisti
86	Cavallo Clemente	19- 1-1925	Milano	Milano	Non iscritto
87	Caverzasi Pierpaolo	27- 7-1938	Torino	Torino	Dottori Commercialisti
88	Ceccarelli Primo	18- 3-1910	Reana del Roiale	Milano	Ragionieri
89	Cecchini Renato	29- 7-1945	Portoferraio	Portoferraio	Ragionieri
90	Chertizza Giancarlo	20- 2-1942	Roma	Roma	Ragionieri
91	Chieri Franco	2-11-1932	La Spezia	Genova	Ragionieri
92	Chimenti Florindo	18-10-1923	Torino	Sesto Fiorentino	Non iscritto
93	Cipollone Giovanni	26- 1-1937	Lanciano	Lanciano	Ragionieri
94	Cirillo Giuseppe	24- 9-1928	Roccapiemonte	Roccapiemonte	Ragionieri
95	Cocco Carlo	26-12-1927	S. Angelo dei Lombardi	Roma	Non iscritto
96	Colafemmina Pasquale Antonio	3- 1-1948	Acquaviva delle Fonti	Acquaviva delle Fonti	Ragionieri
97	Colombo Franco	17- 1-1941	Torino	Milano	Dottori Commercialisti
98	Condorelli Salvatore	24- 4-1920	Catania	Roma	Non iscritto
99	Conte Corrado	17- 4-1922	Valstagna	Valstagna	Non iscritto
100	Contini Maria Antonietta	13- 6-1939	Sassari	Sassari	Ragionieri
101	Corazza Oronzo	17- 2-1919	Bari	Bari	Dottori Commercialisti
102	Corinti Renzo	30-10-1925	Viterbo	Viterbo	Non iscritto
103	Corna Francesco	8- 1-1934	Treviglio	Bergamo	Non iscritto
104	Cornò Gianfranco	23- 7-1933	Vimercate	Vimercate	Ragionieri
105	Corsini Vittorio	8- 7-1938	Vignola	Modena	Avvocati
106	Coscia Giuseppe	31-10-1937	Alessandria	Alessandria	Avvocati
107	Costantino Costante	1- 8-1920	Prarostino	Pinerolo	Non iscritto
108	Cotto Giuseppe	3-12-1947	Mongardino	Asti	Dottori Commercialisti
109	Crestani Luciano	20- 6-1934	Porretta Terme	Vicenza	Non iscritto
110	Cugnasco Massimo	8- 5-1946	S. Stefano Belbo	Cuneo	Dottori Commercialisti
111	Cuomo Vincenzo Pompeo	18-11-1945	Potenza	Potenza	Avvocati

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
112	Curella Nicolò	13- 9-1941	Licata	Licata	Dottori Commercialisti
113	Dal Santo Osvaldo	4- 9-1945	Caltrano	Schio	Dottori Commercialisti
114	D'Amato Vincenzo	28- 5-1942	Vallo della Lucania	Vallo della Lucania	Ragionieri
115	D'Amico Federico	18- 6-1908	Catania	Roma	Non iscritto
116	D'Amico Salvatore	20- 1-1949	Latina	Latina	Dottori Commercialisti
117	Daniele Aldo	21-11-1934	Torino	Torino	Non iscritto
118	De Angelis Paolo	14- 5-1936	Napoli	Napoli	Dottori Commercialisti
119	de' Cocci Bruno	26- 5-1942	Roma	Roma	Avvocati
120	De Cristofaro Gennaro	4- 4-1932	Napoli	S. Giorgio a Cremano	Ragionieri
121	De Felice Arturo	22- 8-1939	Salerno	Salerno	Avvocati
122	Degl'Innocenti Franco	29- 4-1927	Pisa	Pisa	Ragionieri
123	De Leonardis Filippo	21- 4-1927	Bari	Genova	Non iscritto
124	Delfini Alberto	6- 8-1917	Velletri	Roma	Non iscritto
125	Delia Paolo	9- 3-1948	Roma	Roma	Ragionieri
126	De Longis Franco	13-10-1947	Genova	Genova	Ragionieri
127	de Nicolais d'Afflitto Giuseppe	26-12-1931	Napoli	Roma	Non iscritto
128	De Nora Aniello	19-10-1943	Napoli	Napoli	Dottori Commercialisti
129	De Pace Francesco	4- 5-1943	Taranto	Taranto	Ragionieri
130	De Santis Alfiero	14- 1-1934	Aquileia	Lanciano	Avvocati
131	Destefanis Silvio	4- 9-1917	Torino	Torino	Non iscritto
132	Di Blasi Ludovico	16- 5-1922	Palermo	Roma	Non iscritto
133	Di Nepi Aldo	25-11-1923	Roma	Roma	Ragionieri
134	Di Odoardo Luigi	5- 2-1936	Milano	Cremona	Non iscritto
135	Di Pietra Nicolò	23- 8-1929	Marsala	Marsala	Avvocati
136	Di Rienzo Giovanni	30- 5-1947	S. Prisco	Caserta	Dottori Commercialisti
137	Donadio Francesco	27- 2-1926	Parma	Milano	Non iscritto
138	Doni Lorenzo	24- 5-1930	Taglio di Po	Milano	Non iscritto
139	Dorigo Girolamo	15- 1-1934	Palermo	Manzano	Ragionieri
140	D'Orni Degli Oddi Fabrizio Maria	14- 1-1944	Bologna	Bologna	Dottori Commercialisti
141	Dubouloz Alberto	4- 4-1940	Borgofranco d'Ivrea	Borgofranco d'Ivrea	Geometri
142	Eridani Curti Enrico	17- 3-1938	Milano	Milano	Ragionieri
143	Esposito Antonio	3- 1-1924	S. Anastasia	Napoli	Dottori Commercialisti
144	Fabio Vittorio	12- 9-1948	Varese	Milano	Dottori Commercialisti
145	Fais Antonio	13- 6-1910	Narbolia	Ancona	Ragionieri
146	Fanara Luigi	11-11-1947	Palermo	Palermo	Dottori Commercialisti
147	Farina Giorgio Paolo	23- 1-1941	Milano	Milano	Dottori Commercialisti
148	Farisoglio Angelo	18- 5-1948	Sale Marasino	Breno	Ragionieri
149	Fera Franco Cesare Maria	12- 1-1942	Sassari	Sassari	Ragionieri
150	Ferrara Guido	28- 4-1921	Derna (Libia)	Perugia	Non iscritto
151	Ferrari Albino	14- 1-1922	Brescia	Brescia	Non iscritto
152	Ferrari Giuseppe	16- 9-1925	Cavriago	Cavriago	Non iscritto
153	Ferrari Roberto	14- 2-1921	Milano	Milano	Non iscritto
154	Ferrua Emilio	7- 4-1916	Genova	Cuneo	Non iscritto
155	Filippa Pietro	8- 4-1931	Genova-Voltri	Genova	Ragionieri
156	Filomarino Augusto	11- 1-1931	Roma	Diano Marina	Non iscritto
157	Fiordelisi Augusto	13-11-1935	Trieste	Piacenza	Dottori Commercialisti
158	Fioretti Evaldo	24- 3-1942	Terni	S. Benedetto del Tronto	Dottori Commercialisti
159	Fontenova Paolo	24- 4-1941	Roma	Latina	Dottori Commercialisti
160	Fornario Bartolomeo	22- 4-1922	Trinitapoli	Bari	Non iscritto
161	Forte Ilioneo	30- 8-1925	Napoli	Palermo	Dottori Commercialisti (Elenco Speciale)
162	Fraschetti Mario	25- 1-1915	Roma	Reggio Emilia	Non iscritto
163	Frati Enrico	3-10-1912	Livorno	Milano	Dottori Commercialisti
164	Fuiano Giovanni	1- 3-1936	Napoli	Napoli	Ragionieri
165	Gagliano Bruno	2-12-1947	Firenze	Firenze	Ragionieri
166	Gaioni Benedetto	24- 5-1925	Pisogne	Pisogne	Ragionieri
167	Galbiati Eugenio	11- 6-1927	Cernusco sul Naviglio	Milano	Non iscritto

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
168	Gallizia Pietro	15- 3-1945	Casatenovo	Milano	Dottori Commercialisti
169	Galuppini Arrigo	1- 1-1917	Bologna	Torino	Non iscritto
170	Gamba Italico	29-12-1935	Cremona	Cremona	Non iscritto
171	Gandolfi Corrado	11- 8-1932	Reggio Emilia	Cremona	Non iscritto
172	Gaudiosi Giovanni	24- 9-1936	Napoli	Napoli	Dottori Commercialisti
173	Gheza Gianfranco	7- 5-1933	Lecco	Lecco	Non iscritto
174	Ghezzi Corrado	21-10-1948	Parma	Parma	Ragionieri
175	Giacon Luigi	8-12-1923	Padova	Padova	Dottori Commercialisti
176	Giani Massimo	25- 7-1943	Arezzo	Arezzo	Dottori Commercialisti
177	Giorgi Miranda	20-12-1936	Firenze	Firenze	Dottori Commercialisti
178	Giovannoni Pier Angelo	26- 3-1940	Levanto	Rapallo	Ragionieri
179	Giugliano Giovanni	2- 4-1906	Nola	Roma	Non iscritto
180	Giunta Francesco	10-10-1943	Belpasso	Catania	Ragionieri
181	Gocini Carmela	12- 8-1944	Paderno Ossolaro	Milano	Dottori Commercialisti
182	Gomez de Ayala Augusto	21- 3-1943	Napoli	Napoli	Ragionieri
183	Gosio Giovanni Battista	17- 4-1940	Maranzana	Milano	Non iscritto
184	Graziosi Ettore Ascanio	20- 1-1937	Ofena	Rivarolo Canavese	Dottori Commercialisti
185	Graziosi Giovanni Battista	17- 8 1944	Minerbio	Bologna	Dottori Commercialisti
186	Greco Luigi	18- 6-1943	Scicli	Milano	Dottori Commercialisti
187	Grilli Roberto	23- 7-1942	Roma	Roma	Dottori Commercialisti
188	Guarducci Foresto	19- 5-1944	Prato	Prato	Ragionieri
189	Guerrini Mario	10- 8-1939	Livorno	Livorno	Ragionieri
190	Guerrisi Mario	1-12-1943	Carpinone	Roma	Dottori Commercialisti
191	Ippoliti Umberto	27-11-1914	Palombara Sabina	Roma	Non iscritto
192	Isacco Alessandro	3- 4-1949	Milano	Milano	Dottori Commercialisti
193	Isalberti Natale	5- 6-1945	Volta Mantovana	Volta Mantovana	Ragionieri
194	Iulini Guido	12- 7-1925	Grignasco	Grignasco	Dottori Commercialisti
195	Jacoboni Ferdinando	8- 1-1927	Rieti	Ascoli Piceno	Non iscritto
196	La Mantia Emanuele	4- 7-1930	Palermo	Cercola	Non iscritto
197	Lamarca Bruno	14-12-1936	Napoli	Milano	Avvocati
198	Lamonica Sergio	4- 9-1943	Roma	Roma	Dottori Commercialisti
199	Lanza Luciano	3- 4-1945	Milano	Milano	Ragionieri
200	Lasagni Fabio	9-11-1934	Reggio Emilia	Rozzano	Ragionieri
201	Laudadio Giorgio	24- 6-1924	Martano	Matera	Non iscritto
202	Laurenza Alberto	1-10-1925	Napoli	Napoli	Dottori Commercialisti
203	Leggi Alberto	24-11-1942	Macerata	Macerata	Ragionieri
204	Leone Cosma Damiano	27- 9-1926	Rionero in Vulture	Roma	Ragionieri
205	Leone Guido	24- 5-1936	Cosenza	Pescara	Dottori Commercialisti
206	Liberto Raffaele	13-11-1927	Smirne	Siracusa	Ragionieri
207	Liotti Carlo	31- 3-1922	Trapani	Trapani	Non iscritto
208	Lopetuso Nicola	27- 2-1941	Andria	Andria	Ragionieri
209	Lucchini Italo	28-12-1943	Bergamo	Bergamo	Dottori Commercialisti
210	Lupidi Mario	8- 2-1933	Capodimonte	Capodimonte	Dottori Commercialisti
211	Maieli Emanuele	19-11-1938	Siracusa	Siracusa	Ragionieri
212	Mayer Giuseppe	9- 2-1914	Roma	Roma	Dottori Commercialisti
213	Malatesta Mauro	17-11-1939	Genova	Genova-Pegli	Ragionieri
214	Maltarolo Silvano	26-10-1937	Paderno Dugnano	Magenta	Ragionieri
215	Mantovani Silvana	17- 4-1930	Belgioioso	Roma	Dottori Commercialisti
216	Manzino Giovanni Paolo	27-12-1937	Nizza Monferrato	Nizza Monferrato	Ragionieri
217	Marchesi Paolo	27- 3-1939	Romano di Lombardia	Trieste	Dottori Commercialisti
218	Margiotta Roberto	29- 7-1948	Soncino	Bergamo	Dottori Commercialisti
219	Mariani Mario	29- 8-1937	Firenze	Firenze	Ragionieri
220	Marrapese Giovanni	19-11-1924	Benevento	Roma	Avvocati
221	Marseglia Giovanna	16- 1-1943	Messina	Milano	Dottori Commercialisti
222	Martelli Giovambattista	1- 8-1939	Roccagorga	Roma	Dottori Commercialisti
223	Marturano Mario	9- 4-1946	Roma	Roma	Ragionieri
224	Marzoli Giovanni	12- 5-1931	Varese	Varese	Dottori Commercialisti
225	Marzorati Piero	18- 7-1929	Varedo	Varedo	Geometri e Ragionieri

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
226	Mascaro Sergio	27- 3-1941	Rossano Calabro	Roma	Dottori Commercialisti
227	Matcovich Sergio	25-10-1925	Fiume	Trieste	Non iscritto
228	Mazzel Benedetto	28- 3-1946	Tesero	Canazei di Fassa	Ragionieri
229	Mazzola Antonino	1- 1-1920	Catania	Siracusa	Non iscritto
230	Mazzoncini Pietro	29- 2-1936	Montecatini Terme	Roma	Procuratori Legali
231	Mece Hikmet	23- 3-1902	Luschuje (Albania)	Roma	Avvocati
232	Melandri Mario	21- 3-1946	Tarquinia	Roma	Dottori Commercialisti
233	Mella Piero	2-10-1946	Pavia	Tortona	Dottori Commercialisti
234	Menaguale Ave	28- 6-1943	Montorio al Vomano	Roma	Ragionieri
235	Mendogni Antonio	11- 9-1938	Parma	Parma	Ragionieri
236	Merlatti Romano	31- 3-1933	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Ragionieri
237	Mibelli Bruno	18-11-1942	Olbia	Cagliari	Dottori Commercialisti
238	Misani Cornelio	16- 7-1941	Bellusco	Milano	Ragionieri
239	Mori Paolo	11- 3-1945	Lanzo d'Intelvi	Milano	Dottori Commercialisti
240	Moro Riccardo	27- 9-1924	Catania	Catania	Dottori Commercialisti
241	Moroni Rolando	13- 1-1930	Pesaro	Pesaro	Non iscritto
242	Morselli Giorgio	30- 7-1925	Modena	Modena	Non iscritto
243	Morosetti Roberto	13- 4-1937	Roma	Roma	Non iscritto
244	Mosca Filippo	3- 1-1923	Palermo	Catania	Non iscritto
245	Napoletano Antonio	2-11-1940	Ercolano	Ercolano	Non iscritto
246	Nobile Ermanno	3- 3-1938	Vigevano	Vigevano	Ragionieri
247	Nogara Antonio	11- 4-1918	Roma	Roma	Non iscritto
248	Olivares Alessandro	22-10-1942	Milano	Milano	Non iscritto
249	Origgi Renzo	11- 2-1938	Desio	Novate Milanese	Ragionieri
250	Orsenigo Adelmo	5- 1-1922	Bagno a Ripoli	Firenze	Avvocati
251	Orsi Italo	26- 2-1935	Beura Cardezza	Beura Cardezza	Ragionieri
252	Pacciani Mario	24- 2-1944	Ronco Scrivia	Genova	Dottori Commercialisti
253	Pacifico Luigi	31- 5-1937	Ostuni	Ostuni	Dottori Commercialisti
254	Pagani Massimo	15- 7-1946	Pesaro	Roma	Dottori Commercialisti
255	Pagliaro Vittorio	17- 9-1920	L'Aquila	Milano	Avvocati
256	Pagliaroli Girolamo	3-12-1940	Castro dei Volsci	Castro dei Volsci	Ragionieri
257	Pajno Ferrara Giorgio	8-12-1943	Milano	Novara	Ragionieri
258	Pallesi Lorenzo	28- 7-1937	Firenze	Roma	Non iscritto
259	Palmitessa Costantino	1-12-1940	Barletta	Barletta	Dottori Commercialisti
260	Pane Mario	28- 8-1926	Napoli	Napoli	Non iscritto
261	Panichi Loriano	25- 6-1933	Gavorrano	Milano	Non iscritto
262	Panico Aurelio	3- 3-1921	Caserta	Ferrara	Ragionieri
263	Pansini Bruno	27- 5-1925	Roma	Roma	Avvocati
264	Paone Domenico	19- 9-1928	Roma	Formia	Giornalisti (Elenco Pubblicisti)
265	Parodi Giovanni	26- 6-1921	Serra Riccò	Genova	Ragionieri
266	Partescano Girolamo	15- 8-1933	Messina	Catania	Non iscritto
267	Pascali Luigi	17- 1-1923	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Dottori Commercialisti
268	Pascazio Gregorio	20-11-1924	Bari	Roma	Non iscritto
269	Pennestrì Fausto	12- 3-1940	Lecce	Como	Ragionieri
270	Pensieri Arnaldo	23- 1-1936	Fabriano	Fabriano	Non iscritto
271	Pepe Antonio	20- 5-1912	Roma	Roma	Dottori Commercialisti e Avvocati
272	Perfetto Vittorugo	24- 9-1936	Cusano Nutri	Roma	Attuari
273	Peri Antonino	21-10-1935	Villabate	Palermo	Non iscritto
274	Perini Ennio	4- 5-1925	Parma	Bologna	Non iscritto
275	Pernigò Giorgio	8- 5-1948	Verona	Verona	Ragionieri
276	Pes Lorenzo	1- 1-1921	Luogosanto	Perugia	Ragionieri
277	Pescio Rosa	24- 7-1939	Carpignano Sesia	Carpignano Sesia	Ragionieri
278	Pessina Giuseppe	11- 1-1929	Milano	Milano	Non iscritto
279	Petrotta Antonino	7- 6-1931	Canicattì	Agrigento	Dottori Commercialisti
280	Picco Luciano	26- 6-1934	Roma	Roma	Avvocati
281	Piciocchi Vittorio	27-12-1930	Avellino	Avellino	Ragionieri

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
282	Pinca Graziano	11- 7-1936	S. Prospero	Modena	Dottori Commercialisti
283	Pinto Patrizio	20- 3-1945	Roma	Roma	Dottori Commercialisti
284	Piraino Vincenzo	5- 6-1932	Palermo	Palermo	Non iscritto
285	Piumelli Giuseppe	11- 8-1939	Palermo	Palermo	Ragionieri
286	Piva Adriano	22-12-1937	Minerbe	Monza	Ragionieri
287	Pizzocaro Pierluigi	12- 2-1934	Milano	Milano	Dottori Commercialisti
288	Placido Valentino	27-10-1923	Rionero in Vulture	Roma	Non iscritto
289	Poli Franca	10- 1-1927	Milano	Milano	Avvocati
290	Ponselè Francesco	30-12-1926	Pesaro	Pesaro	Dottori Commercialisti
291	Poppi Luigi	8- 1-1951	Bergamo	Bergamo	Ragionieri
292	Porto Francesco	17-10-1923	Dipignano	Cosenza	Ragionieri
293	Pulvirenti Giuseppe	5-12-1915	Belpasso	Catania	Dottori Commercialisti
294	Pusineri Giorgio	6- 3-1940	Milano	Milano	Non iscritto
295	Quadrelli Giorgio	16- 6-1941	Milano	Milano	Dottori Commercialisti
296	Quattrone Rocco	19- 9-1914	Reggio Calabria	Milano	Non iscritto
297	Radice Luigi	11- 2-1925	Milano	Milano	Non iscritto
298	Rago Francesco	29- 5-1910	Catanzaro	Reggio Calabria	Non iscritto
299	Raimondo Nicolò	18- 5-1928	Castelbuono	Palermo	Non iscritto
300	Ramoni Renzo	27- 2-1944	Villette di Re	Villette di Re	Ragionieri
301	Ravasi Enrico	30- 4-1947	Bergamo	Milano	Ragionieri
302	Redini Giandolfo	14- 8-1941	Buggerru	Palermo	Avvocati
303	Rende Mariano	19- 7-1928	Bisignano	Bisignano	Procuratori Legali
304	Ricci Luigi	23-11-1943	Acqui Terme	Acqui Terme	Dottori Commercialisti
305	Rigato Elio	3- 2-1938	Casalserugo	Padova	Dottori Commercialisti
306	Rinaldi Francesco	14- 9-1945	Padova	Padova	Dottori Commercialisti
307	Riva Mario	4- 7-1931	Desio	Desio	Ragionieri
308	Rogati Pietro	7-10-1919	Sozzago	Novara	Non iscritto
309	Romano Gino	16- 7-1920	Livorno	Livorno	Dottori Commercialisti
310	Romano Giovanna Paola	3- 4-1943	Firenze	S. Domenico di Fiesole	Ragionieri
311	Rosadini Piero	9- 9-1939	Rassina di Castelfocognano	Rassina di Castelfocognano	Non iscritto
312	Rossi Giovanni Battista	15- 8-1928	Boscochiesanuova	Verona	Avvocati
313	Rossi Franco	29- 8-1940	Milano	Milano	Ragionieri
314	Rossi Paolo	28- 4-1944	Roma	Roma	Dottori Commercialisti
315	Rota Giovanni Battista	30-11-1943	Clusone	Clusone	Dottori Commercialisti
316	Sabella Gaetano	30-10-1940	Lanciano	Lanciano	Ragionieri
317	Sambo Mario	23-12-1913	Vittorio Veneto	Vicenza	Non iscritto
318	Sambri Claudio	31-10-1939	Trieste	Trieste	Non iscritto
319	Sani Adele	11- 2-1947	Viareggio	Lucca	Ragionieri
320	Santamaria Baldassarre	13- 5-1939	Pontecorvo	Roma	Procuratori Legali
321	Santambrogio Giovanni	26- 7-1937	Canzo	Milano	Ragionieri
322	Sapa Giuseppe	5- 2-1927	Brignano d'Adda	Castano Primo	Ragionieri
323	Sapignoli Antonio	30- 7-1946	Napoli	Napoli	Ragionieri
324	Sarti Egidio	13- 6-1927	Budrio	Bologna	Ragionieri
325	Sartorelli Ferdinando	18- 4-1924	Genova	Genova	Ragionieri
326	Scaramuzzino Maria Caterina	1- 2-1944	Chiaravalle Centrale	Roma	Dottori Commercialisti
327	Scelsi Paolo	2- 9-1945	Milano	Milano	Dottori Commercialisti
328	Schettini Silvio	9- 7-1927	Napoli	Roma	Non iscritto
329	Sechi Giuseppe Arnaldo	9- 8-1941	Sassari	Sassari	Dottori Commercialisti
330	Selis Mario Franco	6-10-1942	Crotone	Montepulciano	Ragionieri
331	Sestini Alfonso	27-12-1936	Cortona	Sinalunga	Ragionieri
332	Severi Guido	22- 4-1935	Arezzo	Arezzo	Dottori Commercialisti
333	Sgobba Vincenzo	29- 4-1939	Castellana Grotte	Castellana Grotte	Dottori Commercialisti
334	Signorile Giuseppe	26-10-1941	Bari	Bari	Ragionieri
335	Silvestri Mario	5- 9-1931	Avellino	Milano	Ragionieri

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
336	Silvestri Sandro	11- 6-1941	Roma	Roma	Non iscritto
337	Silvuni Sergio	10-12-1912	Firenze	Roma	Non iscritto
338	Simone Vito	11-12-1926	Gravina di Puglia	Monza	Non iscritto
339	Smargiassi Giovanni	26- 3-1943	Vasto	Vasto	Dottori Commercialisti
340	Smorto Filomena Maria Antonietta	25-11-1944	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Dottori Commercialisti
341	Sommonte Arturo	10- 2-1936	Napoli	Napoli	Dottori Commercialisti
342	Sotis Giorgio	16- 3-1923	Napoli	Roma	Ragionieri
343	Spedale Domenico	10- 3-1921	Palermo	Calci	Non iscritto
344	Spreafico Umberto	16-10-1939	Desio	Desio	Ragionieri
345	Statti Francesco	27- 7-1946	Nicastro	Civitanova Marche	Dottori Commercialisti
346	Sulsenti Tommaso	1- 1-1927	Vittoria	Tivoli	Ingegneri
347	Superti Furga Ferdinando	20- 1-1932	Milano	Milano	Dottori Commercialisti
348	Taliana Francesco	4- 4-1939	Tripoli (Libia)	Roma	Non iscritto
349	Tancredi Pasquale	13- 3 1920	Cosenza	Segrate	Non iscritto
350	Tibaldi Edoardo	21- 7-1932	Milano	Bergamo	Non iscritto
351	Tiella Giulio	26-11-1932	Rovereto	Rovereto	Ragionieri
352	Teresi Ferdinando	2-12-1941	Ciminna	Palermo	Ragionieri
353	Tommasone Vittorio	29- 4-1923	Cremona	Milano	Dottori Commercialisti
354	Tondi Umberto	12- 4-1929	Campobasso	Campobasso	Ragionieri
355	Tosato Antonio	12- 5-1935	Vicenza	Arcugnano	Dottori Commercialisti
356	Trasatti Alarico	20-10-1940	Fermo	Fermo	Dottori Commercialisti
357	Travelli Andrea	29- 5-1936	Milano	Milano	Non iscritto
358	Tripodi Antonino	6- 5-1939	Bagnara Calabra	S. Giovanni in Fiore	Dottori Commercialisti
359	Troiano Sergio	24- 5-1933	Roma	Roma	Ingegneri
360	Trotti Mario	2- 2-1938	Collegno	Asti	Dottori Commercialisti
361	Urbani Giovanni	10-12-1945	Roma	Roma	Non iscritto
362	Valdemarca Giovanni	29- 4-1927	Udine	Pavia	Avvocati
363	Valenti Giuseppe	6- 6-1927	Palermo	Palermo	Non iscritto
364	Valeri Vitaliano	29- 1-1925	Viterbo	Senigallia	Dottori Commercialisti
365	Vangelisti Carlo Alberto	7- 6-1934	Terranuova Bracciolini	Terranuova Bracciolini	Ragionieri
366	Varetto Aldo	9-11-1924	Nichelino	Torino	Non iscritto
367	Vasarri Aldo	31-10-1937	Montevarchi	Firenze	Ragionieri
368	Ventura Edda	29- 7-1938	Roma	Roma	Ragionieri
369	Vercelli Egidio	21- 6-1923	Novara	Novara	Avvocati
370	Verrecchia Umberto	28- 1-1945	Vallerotonda	Vallerotonda	Ragionieri
371	Viggiani Augusto	28- 3-1941	Potenza	Potenza	Geometri
372	Villata Paolo	30- 6-1936	Torino	Torino	Dottori Commercialisti
373	Vincenti Giovanni	25-12-1938	Caltagirone	Torino	Ragionieri
374	Vitale Claudio	20- 7-1938	Brescia	Brescia	Ragionieri
375	Vogini Giacomo	25- 7-1942	Breno	Darfo Boario Terme	Dottori Commercialisti
376	Volta Aldo	21- 4-1924	Milano	Milano	Non iscritto
377	Wallner Andrea	27- 9-1939	Verona	Verona	Dottori Commercialisti
378	Zaccarelli Rolando	1- 3-1930	Sesto S. Giovanni	Pisa	Ragionieri
379	Zazzetta Franco	1- 4-1943	S. Benedetto del Tronto	S. Benedetto del Tronto	Dottori Commercialisti

Roma, addì 24 maggio 1978

Il presidente della commissione centrale: CESARONI

(4410)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1978.

Istituzione di una commissione di studio per la riorganizzazione del settore agricolo-alimentare a partecipazione statale.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che alla Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera dei deputati in data 1° marzo 1977 ed alla Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge n. 675/1977 in data 27 aprile 1978, nell'ambito del riordino generale del sistema delle partecipazioni statali, sono state indicate le possibili linee di concentrazione in un unico ente di gestione di talune attività tra le quali quella agricolo-alimentare;

Considerata l'opportunità, in attesa delle decisioni del Parlamento sull'assetto istituzionale definitivo del settore agricolo-alimentare, di istituire una commissione di studio che provveda alla formulazione di proposte operative ai fini dell'attuazione della cennata concentrazione delle aziende agricolo-alimentari attualmente facenti capo all'IRI e all'EFIM;

Viste le designazioni dei sopra citati enti;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la commissione di studio di cui alle premesse e sono chiamati a farne parte:

Barbo sen. prof. Paolo, Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali, presidente;

Salvatore cons. Paolo, capo gabinetto del Ministero delle partecipazioni statali;

Frassineti dott. Cesare, direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

Delle Fave dott. Umberto, Picella dott. Raffaele e Savarese avv. Michele, dell'IRI;

Bruni dott. Luigi, Felicori dott. Fernando e Zurzolo dott. Antonio, dell'EFIM.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Luigi Tripodo, consigliere del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

La commissione potrà avvalersi della collaborazione e procedere alla consultazione di esperti ministeriali e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni imprenditoriali di categoria del settore privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro: BISAGLIA

(4592)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1978.

Istituzione di una commissione di studio per la riorganizzazione del settore aeronautico a partecipazione statale.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che alla Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera dei deputati in data 1° marzo 1977 ed alla Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge n. 675/1977 in data 27 aprile 1978, nell'ambito del riordino generale del sistema delle partecipazioni statali, sono state indicate le possibili linee di ristrutturazione del settore aeronautico a partecipazione statale;

Considerata l'opportunità, in attesa delle decisioni del Parlamento sull'assetto istituzionale definitivo del settore predetto, di istituire una commissione di studio che proceda alla individuazione del quadro programmatico del comparto, articolato nelle diverse specializzazioni produttive, e provveda altresì, in siffatto contesto, all'esame dei problemi connessi all'attuazione del più efficace e razionale coordinamento ed alla ottimizzazione dell'attività delle diverse aziende interessate, attualmente facenti capo all'IRI ed all'EFIM;

Viste le designazioni dei sopra citati enti;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la commissione di studio di cui alle premesse e sono chiamati a farne parte:

Rebecchini sen. avv. Francesco, Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali, presidente;

Schiavone dott. Mario, direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

Ruoppolo cons. Giovanni, capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle partecipazioni statali;

Bonifacio ing. Renato, D'Agostini ing. Luigi, Focacci ing. Guido, Liberati ing. Tommaso, Mustacchi dott. Leone e Pugliese dott. Paolo, dell'IRI;

Agusta cav. lav. Corrado, Bruni dott. Luigi, Fascione ing. Pietro e Salvati dott. Duilio, dell'EFIM.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Luciano Pulcrano, direttore aggiunto di divisione del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

La commissione potrà avvalersi della collaborazione e procedere alla consultazione di esperti ministeriali e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni imprenditoriali di categoria del settore privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro: BISAGLIA

(4591)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 14/1978. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 43/1977, del 28 ottobre 1977, concernente la nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Viste le risultanze delle elaborazioni effettuate, sulla base della nuova metodologia di cui al punto precedente, per quanto riguarda i costi relativi ai prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 4/1978 del 6 aprile 1978;

Considerata l'opportunità di procedere ad una revisione dei costi in conseguenza della variazione del cambio del dollaro tenendo conto dei prezzi dei prodotti sorvegliati;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi massimi di vendita dei seguenti prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	500	480	166
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	446,43	428,57	145,61
3. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa	»	143,93	134,32	120,62
4. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero, IVA esclusa	L./tonn.	554.577	547.732	146.050
5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	424,53	409,30	135,75
b) fino a 450.000 litri annui	»	425,73	410,35	136,29
c) fino a 750.000 litri annui	»	425,68	410,31	136,27
d) fino a 1.300.000 litri annui	»	425,63	410,27	136,25
e) fino a 2.100.000 litri annui	»	426,28	410,84	136,54
f) fino a 3.000.000 litri annui	»	427,48	411,89	137,08
Punti vendita appoggiati	»	429,53	413,70	138,00

Per punti di vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti. Restano altresì fissati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita di carburanti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 425,13 per la benzina super, di L./litro 409,83 per la benzina normale e di L./litro 136,02 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del self-service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportare nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:

		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Al consumo, franco impianto di erogazione	L./tonn.	131.020	125.050
	L./litro	103,64	104,17
2) Franco deposito grossista	L./tonn.	124.950	119.050
	L./litro	98,84	99,17
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	121.950	116.050

Per «piccola marina» si intendono tutte le imbarcazioni con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

C) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
1) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	135.612	121.950	116.050	86.250	83.100
2) Franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:						
entro km 30	»	138.612	124.950	119.050	89.250	86.100
da km 31 a 70	»	139.612	125.950	120.050	90.250	87.100
oltre km 70	»	140.612	126.950	121.050	91.250	88.100

3) Per consegne franco deposito del rivenditore, i prezzi di cui al punto 2) possono essere maggiorati di L./tonn. 6.500 per la benzina normale e per il petrolio e di L./tonn. 6.000 per il gasolio e per l'olio combustibile fluido e semifluido.

Per consegne con autotrenobotte completa, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 3) può essere maggiorato delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare n. 1420 del 20 aprile 1977.

Per consegne frazionate, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 3) può essere maggiorato delle spese effettivamente sostenute e documentabili.

D) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	143.950	138.950	93.550	89.350
a.2) I.F. esclusa	»	121.950	116.950	86.250	83.100
a.3) A grossisti titolari di deposito I.F. compresa	»	143.300	138.000	92.900	88.700
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui dallo stesso fornitore I.F. compresa:					
superiori a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	142.950	137.650	92.550	88.700
superiori a 30.000 tonn. fino a 100.000 tonn.	»	142.950	137.150	92.200	88.700
superiori a 100.000 tonn.	»	142.950	136.850	92.200	88.700

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonn. per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

b) Determinazioni dei comitati provinciali prezzi:

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopra indicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977;

b.3) le aliquote sotto indicate, per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:	—	—
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanza superiore a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanza compresa tra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa, a canistro . . . . L. 350

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . . » 165

per margine al dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . . » 220

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	O.C. fluido L./tonn.
	—	—
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	13.800	13.370
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	11.950	11.220
3) Per consegne in autotrenobotte	8.770	8.250

Per gli olii combustibili semifluidi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3) aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completa calcolate dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente. Per consegne inferiori all'autotrenobotte completa proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e una ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

E) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.	Prezzi franco deposito interno L./tonn.
	—	—	—
Benzina super N.O. 98/100	142.457	142.457	144.957
Benzina normale N.O. 84/86	135.612	135.612	138.112
Gasolio I.D. non inf. a 53	116.050	116.500	119.000
Petrolio a 32 N.O.	121.950	122.400	124.900
Oli combustibili visc. a 50° C:			
fluido da 3° E fino a 5° E	86.250	86.700	89.200
semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	83.100	83.550	86.050

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e oli combustibili fluidi e semifluidi, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31marzo.

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

F) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto d'imposta di fabbricazione e IVA. franco raffineria costiera o deposito costiero:

prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità superiore a 21°C)	L./tonn. 121.950
prodotti assimilabili al gasolio	» 116.050
prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	» 83.100
prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E)	» 86.250
prodotti assimilabili a O.C. fluidissimi (viscosità inferiore a 3°E)	» 114.400

G) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 1.300 per le benzine; L./tonn. 1.200 per il petrolio; L./tonn. 1.000 per il gasolio e L./tonn. 900 per gli oli combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super e normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonnellata.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per la vendita franco costa di cui al capitolo *D*) punti *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *D*), punto *b*.3).

H) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, nè per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,734
Benzina normale	0,714
Petrolio	0,791
Gasolio autotrazione	0,833
Gasolio riscaldamento	0,835
O.C. fluido	0,923

Il prezzo, di fatturazione ai grossisti titolari di deposito, del gasolio che viene acquistato a peso e rivenduto anche a volume, si intende relativo alla densità di riferimento a 15° C con uno scarto in più o in meno di 3 punti. In caso di scarti superiori, il prezzo da riportare in fattura si determina moltiplicando i prezzi su riportati per il rapporto tra la densità di riferimento e densità effettiva riferita a 15° C che dovrà essere riportata sui documenti di accompagnamento della merce.

Per le vendite al consumo dei prodotti sfusi il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L. (propano-butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20% della miscela	L./tonn.	126.120
2) non inferiore in volume all'85% della miscela (propano commerciale)	»	130.620
3) inferiore, in volume al 20% della miscela (butano commerciale)	»	123.120

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa	L./kg	307,00
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 6% inclusa	»	375,00

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa	»	303,00
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 14% inclusa	»	377,00

per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 4,50 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 750 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

Al consumo franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	347,00
Al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa	»	309,82

I prezzi di vendita ai gestori di P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme di esecuzione emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà così effettuato in conformità alle sopracitate norme di esecuzione:

a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	300,68
b) fino a 450.000 litri annui	»	301,25
c) fino a 750.000 litri annui	»	301,38
d) fino a 1.300.000 litri annui	»	301,41
e) fino a 2.100.000 litri annui	»	301,64
f) fino a 3.000.000 litri annui	»	302,13

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L./litro 301,18.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando per il G.P.L. il rapporto 0,41.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15°C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 2 giugno 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(4674)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guamaggiore

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Mansueto Piredda, nato a Guamaggiore il 28 settembre 1928, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guamaggiore (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1978

Il Governatore: BAFFI

(4141)

Nomina del commissario straordinario e di un membro del comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò, società per azioni, in Galatina, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1977 che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Donato Mongiò, società per azioni, con sede legale in Galatina (Lecce), in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento dell'8 luglio 1977, con il quale sono stati nominati gli organi della gestione straordinaria della menzionata Banca Donato Mongiò e, in particolare, è stato nominato componente del comitato di sorveglianza il dott. proc. Giuseppe Terragno, nato a Brindisi il 18 gennaio 1948;

Visto il proprio provvedimento del 23 luglio 1977, con il quale il dott. Luciano Lebotti è stato nominato commissario straordinario della suddetta azienda, in amministrazione straordinaria, ai sensi del citato art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di portare a due il numero dei commissari straordinari della ripetuta azienda;

Dispone:

Ferma restando la nomina del dott. Luciano Lebotti a commissario straordinario disposta con il citato provvedimento del 23 luglio 1977, il dott. proc. Giuseppe Terragno, nato a Brindisi il 18 gennaio 1948, già componente del comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò, società per azioni, con sede legale in Galatina (Lecce), in amministrazione straordinaria, è nominato commissario straordinario della medesima azienda e l'avv. Angelo Pedaci, nato a Lizzanello (Lecce) il 28 aprile 1923, è nominato componente del comitato di sorveglianza, in sostituzione del dott. proc. Giuseppe Terragno, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme dell'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto regio decreto-legge n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Governatore: BAFFI

(4368)

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rapolla alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Rapolla (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rapolla (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

Il Governatore: BAFFI

(4369)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Porto Azzurro

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessita di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Porto Azzurro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Porto Azzurro.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Ammnistrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedal civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1978
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 148

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Porto Azzurro, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 giugno 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la *autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale,* ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3918)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Novara.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23, parte seconda, dell'11 agosto 1977, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Novara 10 dicembre 1975, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sessantanove posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 1 del 1° marzo 1975.

(4117)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tredici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 4° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 33, parte seconda, del 21 novembre 1977, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia 23 maggio 1977, n. 162, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a tredici posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° marzo 1976, n. 122/ULA/76.

(4118)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie generali del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al V corso di topografia e cartografia per il servizio tecnico geografico dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1977, registro n. 12 Difesa, foglio n. 344, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al V corso di topografia e cartografia per il servizio tecnico geografico;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1977, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al V corso di topografia e cartografia per il servizio tecnico geografico, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1977, citato nelle premesse:

a) *per i sette posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea:*

1. cap. s.a. s.p.e. La Cava Filippo . . . . . . punti 25,201
2. cap. a. s.p.e. (R.N.) Belia Vanni . . . . . . » 21,504

b) *per i due posti riservati ai giovani laureati:*

s.ten. G.A.r.f. cpl. 1ª nom. Cundari Vincenzo . punti 58,991

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra sono dichiarati vincitori i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

a) *per i sette posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea:*

1) cap. s.a. s.p.e. La Cava Filippo . . . . . . punti 25,201
2) cap. a. s.p.e. (R.N.) Belia Vanni . . . . . . » 21,504

b) *per i due posti riservati ai giovani laureati:*

s.ten. G.A.r.f. cpl. 1ª nom. Cundari Vincenzo . punti 58,991

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1978
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 307

(4404)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a trenta posti di assistente di stazione in prova, per i compartimenti di Venezia, Bologna e Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a trenta posti di assistente di stazione in prova, per i compartimenti di Venezia, Bologna e Cagliari, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1977, n. 929, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1977, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 300, avrà luogo nel giorno 25 giugno 1978, in doppio turno, alle ore 7,30 e alle ore 14,30 nei compartimenti e sedi appresso indicati:

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Sede di Venezia:

liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 22, Mestre (Venezia);

liceo ginnasio « Franchetti », corso del Popolo, 82, Mestre (Venezia);

istituto tecnico industriale « Zuccante », via Baglioni, 26, Mestre (Venezia);

istituto tecnico industriale « Pacinotti », via Caneve, 93, Mestre (Venezia);

scuola media statale « Bandiera e Moro », via Cappuccina, 68, Mestre (Venezia).

Sede di Genova:

liceo ginnasio statale « Andrea Doria », via Armando Diaz, scalinata Milite Ignoto, 2 (cancello), (stazione ferroviaria più vicina Genova Brignole), Genova;

istituto tecnico commerciale statale « G. C. Abba », via Chiusone, 1, (stazione ferroviaria più vicina Genova-Sampierdarena), Genova-Sampierdarena.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Sede di Bologna:

collegio « G. Pascoli », Ponticella S. Lazzaro di Savena, Bologna;
collegio « San Luigi », via Castelfidardo, 4, Bologna;
istituto commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7, Bologna;
istituto salesiano, via della Quercia, 1, Bologna.

Sede di Firenze:

istituto magistrale « G. Pascoli », via Don Minzoni, 58, Firenze;
istituto commerciale «Duca d'Aosta», via della Colonna, 10, Firenze.

Sede di Ancona:

liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2, Ancona;
istituto commerciale « B. Strecca », via Montebello, 23, Ancona;
istituto magistrale « F. Ferrucci », via Cadore, 1, Ancona;
liceo ginnasio « Rinaldini », via Canale, Ancona;
istituto tecnico « C. Benincasa », via M. Marini, 33, Ancona;
I.T.I.S. « Vito Volterra », Torrette di Ancona.

Sede di Roma:

istituto salesiano « Pio XI », piazza S. Maria ausiliatrice, 54, Roma;
istituto « San Leone Magno », piazza S. Costanza, 1, Roma;
istituto salesiano « Sacro Cuore », via Marsala, 42, Roma;
istituto « San Filippo Neri », via Don Orione, 8, Roma.

Sede di Bari:

istituto tecnico industriale « M. Panetti », via Re David, 186, Bari;
istituto tecnico commerciale « G. Cesare », viale Einaudi, 66, Bari;
liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244, Bari.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2, Cagliari;
istituto magistrale statale « Eleonora d'Arborea », via Carboni Boj, 3, Cagliari;
liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria, Cagliari.

(4671)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a quaranta posti di segretario nelle dogane e imposte indirette

Con decreto 30 dicembre 1977, n. 18660/Gab., registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1978, registro n. 1, foglio n. 75, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a quaranta posti di segretario nelle dogane e imposte indirette, carriera di concetto, così ripartiti: dieci posti agli appartenenti al gruppo linguistico italiano, ventotto posti agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due posti agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato al 6 luglio 1978.

(4647)

Concorso a tredici posti di segretario presso la direzione provinciale del tesoro di Bolzano

Con decreto 30 dicembre 1977, n. 18661/PR, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1978, registro n. 1, foglio n. 62, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a tredici posti di segretario, carriera di concetto, qualifica iniziale, presso la direzione provinciale del tesoro, così ripartiti: tre posti per gli appartenenti al gruppo linguistico italiano, nove posti per gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato al 6 luglio 1978.

(4646)

Concorso a tre posti di coadiutore o ufficiale nella ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano

Con decreto 28 marzo 1978, n. 20011/PR, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1978, registro n. 1, foglio n. 76, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a tre posti di coadiutore o ufficiale nella ragioneria provinciale dello Stato, carriera esecutiva, riservato ai soli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato al 6 luglio 1978.

(4648)

Concorso a tre posti di commesso presso la direzione provinciale del tesoro di Bolzano

Con decreto 20 febbraio 1978, n. 2264/Gab., registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1978, registro n. 1, foglio n. 77, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a tre posti di commesso, carriera ausiliaria, presso la direzione provinciale del tesoro, così ripartiti: un posto agli appartenenti al gruppo linguistico italiano, due posti agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato al 6 luglio 1978.

(4645)

OSPEDALE CIVILE « S. NICOLÒ » DI LEVANTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Levanto (La Spezia).

(2006/S)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(2005/S)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli (Pesaro).

(2031/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorso a tre posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Inglesias (Cagliari).

(1995/S)

OSPEDALE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isernia.

(1997/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(1994/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di endoscopia digestiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(2003/S)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI PROVINCIA LOMBARDO-VENETA » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale per lungodegenti « S. Raffaele arcangelo - sede di Villa S. Giusto » di Gorizia:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto dirigente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Ospedale « S. Orsola » di Brescia:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano.

(2008/S)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(2009/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(1996/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(1998/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso a due posti di assistente di neuroradiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(1999/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

cinque posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(2002/S)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(2000/S)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(2007/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di sovraintendente sanitario;

un posto di direttore sanitario presso l'ospedale « Accorimboni ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (direzione amministrativa) dell'ente in Pesaro.

(2004/S)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(2001/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 18 marzo 1978, n. **13**.

Disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 26 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizioni

Agli effetti della presente legge le vendite presentate al consumatore come occasioni d'acquisto particolarmente favorevoli si distinguono in:

a) vendite straordinarie o di liquidazione;

b) vendite di fine stagione.

Art. 2.

Vendite straordinarie o di liquidazione

Sono considerate vendite straordinarie o di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi, poste in essere da chi è munito di autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio ai sensi delle leggi vigenti, per la vendita di tutte o di gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino.

Chiunque intenda effettuare vendite straordinarie o di liquidazione deve ottenere la preventiva autorizzazione della camera di commercio. Copia della domanda deve essere inviata al comune competente per territorio.

Le vendite straordinarie o di liquidazione possono essere autorizzate solo quando il richiedente dimostri di dover vendere in tal modo le proprie merci in conseguenza di una delle seguenti circostanze:

1) cessazione dell'attività commerciale;
2) cessione dell'azienda;
3) cessione o chiusura di una succursale della azienda;
4) trasferimento dell'azienda in altri locali;
5) trasformazione dell'azienda;
6) rinuncia ad una o più tabelle merceologiche.

Nei cinque anni successivi alla chiusura della vendita straordinaria o di liquidazione, effettuata per i motivi di cui ai punti 1), 2), 3) e 6) del presente articolo, il venditore o il titolare dello esercizio o il rilevatore dell'attività fallimentare non può essere autorizzato ad effettuare nello stesso esercizio alcuna vendita straordinaria o di liquidazione e fallimentare dello stesso genere di articoli che abbia formato oggetto dell'autorizzazione precedente.

Sono equiparate alle vendite straordinarie o di liquidazione le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari.

I privati rilevatari di attività fallimentari devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa per i beni che intendono liquidare. La vendita deve essere effettuata nei locali in cui il fallito esercitava la propria attività commerciale. Nei predetti locali non possono essere introdotte merci di provenienza non fallimentare.

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge le vendite al dettaglio ordinate dall'autorità giudiziaria a seguito di fallimento e gestite direttamente dalla curatela fallimentare. Solo queste ultime possono essere presentate al pubblico come « vendite fallimentari ».

Le vendite straordinarie o di liquidazione e le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari non possono avere una durata superiore a trenta giorni, prorogabili solo per circostanze eccezionali e documentate.

Copia dell'autorizzazione della camera di commercio deve essere esposta per tutta la durata della vendita nel punto più visibile dall'esterno della vetrina principale dell'esercizio o, in caso di dubbio, in quella più prossima alla porta di accesso oppure sulla porta stessa.

In tutte le comunicazioni pubblicitarie scritte che attengono le vendite straordinarie devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla camera di commercio.

Art. 3.

Vendite straordinarie o di liquidazione: procedura per le domande e ricorsi

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare vendite straordinarie o di liquidazione devono essere presentate alla camera di commercio almeno quindici giorni prima della data richiesta per l'inizio della vendita, munite di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal richiedente ed attestante la veridicità di una delle circostanze indicate nel precedente articolo e per la quale viene chiesta l'autorizzazione medesima.

Il richiedente deve indicare nella domanda:

a) l'indirizzo dell'esercizio di vendita;

b) la data di inizio e della fine della vendita;

c) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche, con la indicazione della quantità nonchè del prezzo praticato per le stesse merci prima della vendita straordinaria;

d) la misura dei ribassi per le singole merci o per i gruppi omogenei di merci posti in vendita.

Nel rilasciare l'autorizzazione la camera di commercio stabilisce i termini entro i quali deve avere luogo la vendita.

Copia dell'autorizzazione è trasmessa da parte della camera di commercio al comune competente per territorio.

Le vendite devono essere effettuate durante l'orario normale dei negozi e nei soli locali per i quali sono state autorizzate.

Contro i provvedimenti della camera di commercio di cui al presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla loro notifica alla giunta provinciale tramite l'assessorato al commercio, che decide con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

Art. 4.

Vendite di fine stagione

Sono considerate vendite di fine stagione quelle forme di vendita durante le quali si mettono in vendita esclusivamente prodotti di carattere stagionale e comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante la stagione o entro un breve periodo di tempo.

Sono equiparate alle vendite di fine stagione anche le vendite di scampoli, di tessuti e di rimanenze di magazzino.

Le vendite di fine stagione, di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino non sono soggette ad autorizzazione, purchè siano presentate come tali, ma devono essere denunciate quindici giorni prima dell'inizio alla camera di commercio e possono effettuarsi solamente in due periodi dell'anno, che sono determinati, per settori merceologici e per zone, dalla camera di commercio.

Durante tali vendite la camera di commercio e il comune competente per territorio hanno facoltà di disporre indagini allo scopo di accertare se tali vendite rientrano fra quelle straordinarie o di liquidazione.

Al di fuori dei periodi stabiliti, nessuna vendita può essere presentata come di fine stagione o come vendita di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino.

Art. 5.

Divieto di vendita di merci appositamente acquisite e divieto di vendita con il sistema del pubblico incanto

In tutte le forme di vendita di cui alla presente legge è vietato vendere merci appositamente acquistate. Si presumono appositamente acquistate:

a) le merci poste in vendita i cui quantitativi risultanti dalle fatture fornitori nei sei mesi antecedenti l'inizio della vendita superano di almeno il 50% i quantitativi acquistati nello stesso periodo dell'anno precedente;

b) le merci poste in vendita introdotte nei locali dell'esercizio o nei depositi dell'azienda dopo la presentazione della domanda di autorizzazione alla vendita o durante la vendita stessa.

In ogni caso le merci che non rientrano nella vendita straordinaria o di liquidazione o di fine stagione o equiparate devono essere tenute distinte in modo ben chiaro per il pubblico. Il divieto concerne le merci sia in conto proprio che in conto deposito.

E' vietato effettuare vendite di cui alla presente legge con il sistema del pubblico incanto.

Art. 6.

Prezzi e pubblicità

Le merci da liquidare devono essere specificate al pubblico in modo non equivoco. Il prezzo delle merci deve essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita e deve essere fisso.

Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, sui cartellini dei prezzi e nella pubblicità deve essere indicato il prezzo minore e quello maggiore. Nel caso che venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

In caso di indicazioni suscettibili di più interpretazioni è valida quella più favorevole all'acquirente.

I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti i compratori senza distinzione, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte.

L'esaurimento delle scorte deve essere portato, in modo chiaro, a conoscenza del pubblico con avviso da esporre all'esterno del locale di vendita.

Il contenuto delle affermazioni pubblicitarie, anche generiche, riguardanti prezzi, ribassi, sconti o valori delle merci poste in vendita, deve essere comprovato a richiesta degli organi di vigilanza in modo idoneo.

Qualsiasi forma di pubblicizzazione delle vendite di cui alla presente legge è consentita solo a partire dal quinto giorno feriale antecedente l'inizio della singola vendita.

Art. 7.

Vendite straordinarie e di fine stagione o simili effettuate per corrispondenza, su catalogo o a domicilio

Le norme della presente legge, in quanto applicabili, valgono anche per le vendite straordinarie o di liquidazione, per le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari, per le vendite di fine stagione, di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino effettuate per corrispondenza, su catalogo o a domicilio mediante incaricati dalle aziende commerciali ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 8.

Controlli

La camera di commercio può avvalersi dei propri funzionari muniti di apposita tessera di riconoscimento e degli organi di vigilanza per accedere agli esercizi di vendita ed effettuare qualsiasi controllo, procedendo anche all'esame dei documenti commerciali. Essa può ricorrere alla collaborazione di periti ed esperti.

I periti ed esperti, oltre che di un documento di riconoscimento, devono essere muniti di una lettera di incarico, rilasciata dalla camera di commercio, dalla quale appaia la ditta nei cui confronti si esercitano i controlli, la data di inizio e di termine di tali controlli e il nominativo del funzionario camerale che deve effettuare le operazioni di controllo.

Analoghi controlli possono essere effettuati dal comune competente per territorio.

Durante le vendite previste dalla presente legge le fatture di acquisto o i titoli equivalenti delle merci poste in vendita devono essere tenuti a disposizione dei servizi di controllo.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

Le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Le sanzioni sono irrogate dal presidente della camera di commercio per delega della provincia secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. Il presidente della camera di commercio dispone in ogni caso con propria ordinanza la sospensione immediata delle vendite non conformi alle disposizioni della presente legge e può inoltre disporre la confisca della merce destinata alla vendita straordinaria o di liquidazione e di fine stagione ed equiparate.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'art. 475 del codice di procedura civile.

In caso di particolare gravità o di recidiva il presidente della camera di commercio può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni lavorativi.

Le somme riscosse sono introitate dal comune.

Art. 10.

Finanziamento

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata l'erogazione di un contributo annuo alla camera di commercio di Bolzano, della misura massima di L. 5.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1978.

Lo stanziamento occorrente sarà stabilito dalla legge annuale di approvazione del bilancio.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede con una corrispondente quota della maggiore disponibilità di bilancio derivante dalla diminuzione, da lire 60 milioni a lire 40 milioni, dell'onere per l'attuazione della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 22.

Art. 11.

Sfera di applicazione della legge

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, nonchè ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dalla Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 18 marzo 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4183)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978, n. **27.**

Concessione al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia di un contributo integrativo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 7 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1978 un contributo integrativo di lire 40.000.000 al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia.

Art. 2.

Nel bilancio della Regione per l'anno 1978 - Stato di previsione della spesa dell'assessorato dei trasporti - è istituito il cap. 13039 (titolo I sezione 6 - categoria 05) con la denominazione «Contributo integrativo per l'anno 1978 al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia per l'assolvimento dei propri compiti» e con lo stanziamento di L. 40.000.000.

A favore di detto capitolo è stornata, ai sensi della legge 25 febbraio 1955, n. 64, la corrispondente somma di L. 40.000.000 dal cap. 17904 (lettera M dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 13039 del bilancio della Regione per l'anno 1978 stato di previsione della spesa dell'assessorato dei trasporti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 31 marzo 1978

SODDU

(3785)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1978, n. **12.**

Adeguamento dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari, a seguito dell'aumento del costo della vita.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del 29 aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare del contributo assegnato a ciascun gruppo consiliare per le spese di funzionamento a norma dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1976, n. 18, nonchè del contributo per le spese di aggiornamento, studio e documentazione di cui all'art. 3 della citata legge 15 aprile 1976, n. 18, è aumentato del 50 % a decorrere dal 1° marzo 1978.

Art. 2.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontano a L. 64.400.000 per l'esercizio finanziario 1978 ed a L. 77.280.000 per gli esercizi finanziari 1979 e successivi.

Al maggior onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 l'amministrazione regionale fa fronte mediante lo storno dell'importo di L. 64.400.000 dal capitolo 85100 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie » del bilancio per l'esercizio 1978 a favore del capitolo 00300 « Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari » dello stesso bilancio, sia con riferimento alle previsioni di cassa che a quelle della competenza.

Per gli esercizi successivi al 1978 la copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione della previsione relativa al fondo di riserva per spese obbligatorie di ciascun esercizio, indicata nell'apposita voce del bilancio pluriennale - settore fondi di riserva - sezione 7ª « Oneri non ripartibili », a favore del programma « Organi istituzionali » della sezione 1ª « Servizi degli organi istituzionali ».

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 00300. — Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari:

Stanziamento di competenza	+ L. 64.400.000
Stanziamento di cassa	+ L. 64.400.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 85100. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie:

Stanziamento di competenza	— L. 64.400.000
Stanziamento di cassa	— L. 64.400.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 aprile 1978

TURCI

(4124)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1978, n. **13.**

Nuove norme sulle funzioni regionali in materia di cave e torbiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 3 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E GENERALI

Art. 1.

In attesa di una legislazione statale cornice che disciplini la materia delle cave e torbiere appartenente alla competenza primaria delle regioni a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, la regione Emilia-Romagna, quale ente responsabile, a norma di statuto, della tutela del territorio e del relativo ambiente, provvede, con la presente legge, ad una regolamentazione della materia che risponda coerentemente, oltre che alla salvaguardia territoriale e ambientale, anche alla necessità di garantire sia l'ordinato ed armonico sviluppo socio-economico della Regione, sia la tutela del lavoro e delle imprese.

Tale normativa è attuata a mezzo della partecipazione democratica dei comuni e dei comprensori, quali organismi primari di gestione delle zone di appartenenza.

Art. 2.

Le funzioni di cui alla lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla giunta regionale sentita la commissione consultiva regionale prevista dalla presente legge. La giunta può delegare, per tali funzioni, un suo componente.

Capo II

PIANI DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 3.

Compete al comprensorio elaborare il « piano di coordinamento delle attività estrattive comprensoriale », la cui specifica disciplina sarà regolata da successiva legge regionale.

Compete ai comuni adottare il « piano delle attività estrattive comunale »; il primo piano comunale dev'essere adottato entro il 31 dicembre 1978.

In assenza del piano comunale non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere.

Il piano comunale costituisce variante specifica agli strumenti urbanistici vigenti e pertanto, avendo natura di strumento urbanistico, deve essere pubblicato ed approvato dai competenti organi secondo le procedure previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

Il parere della commissione consultiva regionale, all'uopo integrata da cinque componenti della 1ª sezione del comitato consultivo di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, sostituisce il parere di cui all'art. 33 della stessa legge.

Art. 4.

In attesa del piano comprensoriale, i comitati comprensoriali possono indicare ai comuni criteri per la elaborazione dei piani comunali che tengano conto sia della salvaguardia ambientale sia delle necessità socio-economiche; possono altresì fornire indicazioni per la elaborazione dei programmi annuali di estrazione dai corsi d'acqua.

Nell'elaborare i criteri di cui al comma precedente, i comitati comprensoriali si attengono alle direttive e alle indicazioni tecniche di cui all'art. 16 della presente legge.

Tali direttive hanno scopo di rendere concretamente perseguibili le finalità della presente legge in ordine sia alla salvaguardia territoriale e ambientale sia alla continuità dell'attività produttiva delle imprese.

L'ufficio di presidenza del comprensorio, sentita la commissione comprensoriale indicata nella presente legge, può proporre alla Regione l'esonero dall'obbligo della adozione del piano di quei comuni che ne abbiano avanzata richiesta motivata.

La decisione relativa all'esonero di cui sopra è attribuita alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare previa consultazione delle organizzazioni di categoria interessate.

La giunta regionale può delegare tale attribuzione ad un suo componente.

Il provvedimento di esonero può essere revocato, sentita la commissione consiliare competente, dalla giunta regionale con propria iniziativa o su proposta del comune o dell'ufficio di presidenza del comprensorio.

Art. 5.

I comuni, con l'adozione del piano, possono deliberare che, in pendenza della sua approvazione da parte del competente organo, esso sia esecutivo, anche ai fini dell'apertura di nuove cave, nelle parti previste dal piano delle attività estrattive che ricadono nelle zone agricole indicate dai vigenti piani regolatori generali e programmi di fabbricazione.

In tale ipotesi il comune può rilasciare una autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività estrattiva, applicando le disposizioni di cui al successivo art. 6. La convenzione deve precisare sia il carattere temporaneo dell'autorizzazione, sia l'automatica decadenza della stessa qualora non siano approvate le proposte contenute nel piano riferentesi all'area in questione.

Ove l'esercente non cessi l'attività, dopo che gli sia stata comunicata la decadenza dell'autorizzazione provvisoria, debbono essere applicate le disposizioni di cui al successivo art. 21.

Capo III

COMPETENZE COMUNALI
PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE E VIGILANZA

Art. 6.

E' delegata ai comuni l'autorizzazione per l'esercizio delle attività estrattive, sentito il parere della commissione consultiva comprensoriale di cui alla presente legge.

L'autorizzazione di coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di un piano di coltivazione e di un progetto esecutivo per la sistemazione, l'inerbimento o il rimboschimento delle aree comunque interessate all'attività estrattiva, da elaborarsi secondo le indicazioni formulate dalla commissione regionale di cui all'art. 17.

Con convenzione, da stipulare tra il comune e l'esercente della cava, si deve prevedere l'obbligo di esecuzione, da parte dell'imprenditore, delle opere necessarie per allacciare la cava con le strade pubbliche e di quelle che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività e per la sistemazione agro-geo-pedologica della cava, nonchè la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Il proprietario del suolo è corresponsabile per l'adempimento degli oneri di sistemazione agro-geo-pedologica dell'area interessata nel limite pecuniario dei canoni di affitto da esso percepiti per lo sfruttamento del terreno sul quale insiste la cava.

Il comune deve trasmettere all'organo competente le domande degli interessati, corredate dalla bozza di convenzione per la coltivazione della cava, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle medesime. Gli organi consultivi devono esprimere il loro avviso entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito in senso favorevole. Il comune deve adottare il provvedimento di sua spettanza entro trenta giorni dal ricevimento del parere o dalla scadenza del termine di cui sopra.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nelle ipotesi di rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 7.

Per l'esercizio delle funzioni delegate, il consiglio regionale e la giunta impartiscono direttive agli enti delegati; quelle della giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

L'esercizio delle funzioni delegate deve ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti delegati.

Nell'esercizio delle dette funzioni l'ente è tenuto ad osservare in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornire reciprocamente, ed a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale al compimento dei singoli atti provvede direttamente la giunta sentito l'organo consultivo competente.

La giunta regionale, per speciali motivi di interesse generale ed a seguito di motivata richiesta presentata entro sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento da enti pubblici o dal comprensorio, sentita la commissione consultiva regionale può annullare i provvedimenti adottati dai comuni.

Art. 9.

La revoca delle deleghe delle funzioni regionali è attuata a mezzo di legge regionale nei confronti di tutti i comuni. Ugualmente, a mezzo di legge regionale è disposta la revoca delle funzioni delegate nei confronti di un solo comune nei casi di persistenti o gravi violazioni delle leggi o direttive regionali.

Art. 10.

Il comune vigila sull'attività estrattiva e dispone la sospensione dell'attività ove venga accertato, dopo diffida all'interessato, che non sono rispettate le condizioni prescritte oppure che l'attività estrattiva non è esercitata in conformità al piano di coltivazione od è, senza giustificato motivo, scarsamente sviluppata o abbandonata, con riferimento al programma di coltivazione convenzionato.

Ove l'esercente non ottemperi all'ordinanza di sospensione, il comune, previo parere della commissione comprensoriale, provvede alla revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere revocata anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico, previo parere della commissione comprensoriale.

La vigilanza sull'attività estrattiva è esercitata dal comune interessato, che a tal fine può avvalersi degli uffici regionali del genio civile, degli uffici regionali forestali e dei consorzi socio-sanitari. La vigilanza può essere inoltre esercitata dalla Regione. La giunta regionale impartisce direttive per il coordinamento dell'attività di vigilanza.

Gli incaricati della vigilanza sono autorizzati ad introdursi nei cantieri e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento dell'attività estrattiva, per effettuare ispezioni. Dell'avvenuta ispezione si redige verbale da inviare al comune e, contestualmente, al comprensorio competente.

Art. 11.

La revoca dell'autorizzazione disposta nelle ipotesi previste dall'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, determina, ferma restando la proprietà del suolo, il trasferimento delle cave e torbiere al patrimonio indisponibile della Regione, in applicazione del quinto comma dell'art. 11 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281.

Il provvedimento di preavviso, indicato nell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è adottato dalla giunta regionale.

Ugualmente il provvedimento di concessione di cui al citato art. 45 viene adottato dalla giunta regionale sulla base di disciplinare contenente le norme cui è soggetta la concessione e previo parere della commissione consultiva comprensoriale. Contro il provvedimento di concessione della cava è ammesso ricorso al consiglio regionale, che adotta le sue decisioni sentita la commissione consultiva regionale di cui all'art. 17.

Sono altresì applicabili alle cave e torbiere le disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48 e le altre norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, riguardanti la stessa materia, intendendosi comunque sostituita agli organi dello Stato la giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale.

Le funzioni amministrative della giunta regionale, di cui al presente articolo, possono essere delegate a singoli componenti della giunta stessa.

Art. 12.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, trasferite con il terzo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione, a norma dell'ultimo comma del citato articolo, si avvale del corpo nazionale delle miniere provvisoriamente, fino a quando non sarà disposto altrimenti a seguito della organizzazione di appositi uffici regionali.

Le direttive per l'esercizio di tali funzioni sono emanate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

I provvedimenti definitivi, concernenti l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, spettano alla giunta regionale che all'uopo può delegare un suo componente.

Art. 13.

Le competenze attribuite al Ministro dell'industria ed al prefetto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, trasferite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla giunta regionale, che può delegare un suo componente.

Art. 14.

L'autorizzazione alle escavazioni ed estrazioni di materiali lapidei dagli alvei dei corsi d'acqua, nelle spiagge e fondi lacuali è attribuita agli uffici regionali del genio civile, che provvedono al riguardo previo nulla-osta del comune interessato e sulla base di disciplinare nel quale dev'essere indicato, tra le altre condizioni, il canone da versare.

Per le autorizzazioni relative alle zone di giurisdizione dell'ufficio speciale del genio civile per il Reno gli uffici regionali del genio civile possono avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione del predetto ufficio.

Le escavazioni negli arenili e nelle spiagge marine e comunque nei terreni demaniali dello Stato sono subordinate a nulla-osta del comune interessato quale ente responsabile della tutela e dell'uso del proprio territorio e del relativo ambiente.

In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni prescritte dal successivo art. 21.

Art. 15.

Le autorizzazioni ed i nulla-osta di cui al precedente articolo devono essere basati su programmi annuali delle estrazioni, da predisporre dagli uffici competenti per ogni bacino idrografico, con la indicazione dei quantitativi di materiale estraibile e relativa localizzazione.

Tali programmi sono approvati dalla giunta regionale, previa consultazione con gli enti locali e comprensorio competente e sentito il parere della commissione consultiva regionale.

La giunta regionale comunque, sentita la commissione consultiva regionale, esprime parere sui programmi di escavazione predisposti da organi statali.

Capo IV

ORGANI CONSULTIVI

Art. 16.

La commissione consultiva degli organi della Regione per le cave e torbiere, già istituita a norma della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, ha i seguenti compiti, oltre quelli specificatamente indicati in articoli della presente legge:

a) elaborare indicazioni tecniche che servano di guida agli enti, a tutela del pubblico interesse sotto i molteplici aspetti: sociale, economico, sanitario ed ecologico, per la formazione dei piani delle attività estrattive;

b) formulare indicazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, compresi i parametri vincolanti per le opere di sistemazione agro-pedologica e per le garanzie finanziarie, onde l'attività stessa sia in armonia con le leggi, i regolamenti vigenti, nonchè con le indicazioni dettate dalla commissione in adempimento delle attribuzioni di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 17.

La commissione di cui sopra, costituita con decreto del presidente della giunta regionale pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, dura in carica fino al 31 dicembre 1979 ed ha sede nel capoluogo della Regione.

Essa è così composta:

a) da un componente della giunta regionale designato dalla stessa, con funzioni di presidente, che può, di volta in volta, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato scelto fra i componenti della giunta o del consiglio regionale, oppure fra i membri della commissione stessa;

b) da nove esperti nella materia, designati dal consiglio regionale con votazione limitata a cinque nomi;

c) da sette collaboratori regionali designati dalla giunta regionale, da scegliersi tra quelli in servizio presso gli uffici regionali tenendo conto delle specifiche attribuzioni degli uffici stessi in riferimento alla materia delle cave e delle torbiere;

d) da tre esperti designati dalla giunta regionale;

e) da un rappresentante designato dai distretti minerari competenti;

f) da tre esperti designati dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni d'Italia;

g) da un esperto designato dalla delegazione regionale dell'UNCEM;

h) da un esperto designato dall'associazione nazionale « Italia Nostra »;

i) da sei esperti, di cui due designati dalle organizzazioni imprendoriali industriali della Regione, due dalle organizzazioni artigianali e due dalle organizzazioni cooperative;

l) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli della Regione.

Allorquando la commissione dovrà trattare gli argomenti indicati agli articoli 3, 11, 15 e ultimo comma dell'art. 19, la sua composizione dev'essere integrata da:

a) un rappresentante del comune interessato al singolo argomento che lo riguarda;

b) un rappresentante del comprensorio competente per territorio;

c) un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;

d) un rappresentante per ciascuno dei seguenti uffici regionali competenti per territorio:

1) ufficio del genio civile;

2) ispettorato ripartimentale delle foreste;

3) ispettorato provinciale o circondariale dell'agricoltura.

Anche tali componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Il presidente della commissione può far intervenire di volta in volta alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti nei problemi trattati dalla commissione stessa.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di due quinti dei componenti.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da collaboratori regionali nominati dal presidente della giunta regionale con il decreto di costituzione.

Art. 18.

Le commissioni consultive comprensoriali per le cave e le torbiere, istituite a norma della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, esprimono parere sulle domande relative alle autorizzazioni delegate ai comuni per l'esercizio delle attività estrattive e per gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Art. 19.

Le commissioni consultive comprensoriali sono così composte:

a) dal presidente del comitato comprensoriale o da suo delegato;

b) da un architetto, ingegnere o geologo designato dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale;

c) da sette esperti nella materia, designati dal comitato comprensoriale con voto limitato a quattro;

d) da un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;

e) da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale o circondariale;

f) da un rappresentante dell'ufficio regionale del genio civile;

g) da un rappresentante del comune interessato;

h) da un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;

i) da sei esperti, di cui due designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali del comprensorio, due dalle organizzazioni artigianali e due dalle organizzazioni cooperative;

l) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli del comprensorio.

Le predette commissioni, costituite con decreto del presidente del comitato comprensoriale comunicato alla Regione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, durano in carica tre anni a datare dal decreto di costituzione.

Il segretario ed il suo sostituto sono nominati dal presidente del comitato comprensoriale.

In mancanza della commissione comprensoriale, i pareri previsti in articoli della presente legge sono espressi dalla commissione regionale di cui al precedente art. 17.

Art. 20.

Sia ai componenti della commissione consultiva regionale sia a quelli delle commissioni consultive comprensoriali, che non appartengono ai ruoli della Regione o di enti locali, è corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti norme regionali, oltre alle spese di missione.

I gettoni di presenza sono corrisposti ai componenti delle precitate commissioni, non appartenenti ai ruoli della Regione o di altri enti, anche per sopralluoghi di volta in volta ritenuti necessari e specificatamente autorizzati dal presidente della commissione.

Capo V

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 21

Chiunque eserciti l'attività di coltivazione di cave o torbiere senza avere ottenuta la prescritta autorizzazione, od allorquando l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è soggetto a sanzione pecuniaria non inferiore al milione di lire e non superiore a cinquanta milioni, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale. Tale sanzione pecuniaria è irrogata dal comune, sentita la commissione comprensoriale o su proposta della medesima, e del provvedimento viene data contestuale comunicazione al comprensorio competente.

L'inadempiente deve, inoltre, provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi escavati. Ove a ciò non ottemperi, provvede l'amministrazione comunale addossando le spese al trasgressore.

La giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale, dispone i criteri generali per la applicazione, da parte dei comuni, delle sanzioni di cui al primo comma.

Per quanto concerne le procedure relative all'irrogazione della sanzione pecuniaria, i comuni debbono applicare le disposizioni contenute nella legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.
brc 1975, n. 706.

I comuni sono delegati dall'esercizio delle funzioni regionali indicate al terzo comma dell'art. 7 ed al quinto comma dell'art. 8 della legge citata.

Ove il comune non provveda alla irrogazione della sanzione ed ai relativi adempimenti entro novanta giorni dalla data di ricevimento del parere della commissione consultiva comprensoriale o della proposta della medesima, vi provvede, a parziale deroga di quanto disposto al quarto comma dell'art. 8 della presente legge, con proprio atto e su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza, il presidente del comprensorio.

I proventi delle sanzioni sono devoluti ai comuni interessati.

Art. 22.

Alle spese per il funzionamento delle commissioni consultive previste nella presente legge l'amministrazione regionale provvede, per l'esercizio 1978 e successivi, con i fondi stanziati nel capitolo « Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missioni ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei della Regione — di consigli, commissioni e comitati » dei corrispondenti esercizi finanziari.

Capo VI

NORME TANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Per garantire la continuità dell'attività produttiva, fermo restando quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 3, i comuni, in attesa della adozione dei piani delle attività estrattive, possono autorizzare l'esercizio di nuove cave anche tenendo conto, ove ciò sia rigorosamente compatibile con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, delle aree di riserva di cui le imprese avevano la disponibilità alla data del 26 gennaio 1976 e per le quali avevano provveduto alla prescritta denuncia di esercizio al comune ed al distretto minerario. Tale autorizzazione ha, comunque, durata limitata alla data di adozione dei piani stessi.

In detta ipotesi l'autorizzazione comunale, da rilasciarsi sulla base di quanto previsto dal precedente art. 6, ha durata meramente provvisoria. Allo scopo nella convenzione dev'essere previsto sia il carattere temporaneo dell'autorizzazione, sia l'automatica decadenza del provvedimento qualora l'area oggetto dell'escavazione non risulti compresa nel piano.

Le attività espletate in violazione di quanto sopra sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 21.

Art. 24.

Entro il 30 giugno 1978 i comuni devono adottare i provvedimenti relativi alle domande riguardanti le cave e le torbiere in atto alla data del 29 gennaio 1976, a suo tempo presentate e regolate dall'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, fermo restando quanto disposto dalla norma interpretativa contenuta nell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 4.

Art. 25.

Restano ferme le designazioni e le nomine già effettuate in applicazione della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, relativamente alla commissione consultiva regionale di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge, salvo l'integrazione della sua composizione da disporre in base al citato art. 17.

Art. 26.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 4.

Art. 27.

La presente legge è dichiarata urgente a termini del secondo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno succesivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 maggio 1978

TURCI

(4125)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781550)